



Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese



Seduta del Comitato Esecutivo in data 18 luglio 2016

Verbale n. 83

PRESENTI:

Presidente *Gian Primo GIARDI*

Vice Presidente

Membro *Christian FORCELLINI*

“ *Alessandra RENZI*

“ *Luciano SCARPONI*

“ *Emanuele VANNUCCI*

“ *Giovanni ZONZINI*

Segretario Generale *Eros BOLOGNA*

Sindaci Revisori

“ “

“ “

Segretario di Stato

Delibere adottate *n. 12*

ASSENTI: *Giorgio CRESCENTINI*

PRESENZIA:

OSSERVAZIONI:



Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

Seduta del Comitato Esecutivo

Pagina n° 2

in data 18 luglio 2016

-
- Delibera n° 1 **APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE 30 GIUGNO E 9 LUGLIO 2016**
Approvati i verbali in oggetto

- Delibera n° 2 **COMUNICAZIONI**
Nomina membro Vannucci quale referente CE per organizzazione Sportinfiera

- Delibera n° 3 **VERIFICA CAPITOLI DI BILANCIO CONS 2016**
Rinviato esame del comma

- Delibera n° 4 **STATUTO E REGOLAMENTO CONS - ADEMPIMENTI LEGGE N. 149/2015**
Approvata prima bozza di Statuto CONS da sottoporre al CN

- Delibera n° 5 **STATUTO E REGOLAMENTO CONS - ADEMPIMENTI LEGGE N. 149/2015**
Approvate le nuove Procedure di Candidature ed Elezioni CONS

- Delibera n° 6 **STATUTO E REGOLAMENTO CONS - ADEMPIMENTI LEGGE N. 149/2015**
Approvato il nuovo Regolamento di Giustizia Sportiva CONS

- Delibera n° 7 **GIOCHI DEI PICCOLI STATI D'EUROPA SAN MARINO 2017**
Autorizzato appalto per la ristorazione e di noleggio tensostrutture (?)

- Delibera n° 8 **AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICHE SPESE**
Autorizzato assestamento interno di bilancio.

- Delibera n° 9 **AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICHE SPESE**
Autorizzato impegno di spesa per appalto pulizie Piscina Tavolucci

- Delibera n° 10 **AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICHE SPESE**
Autorizzato cambio destinazione d'uso contributi Federbasket e Tiro a volo.

- Delibera n° 11 **AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICHE SPESE**
Accolta richiesta per erogazione contributo, nel 2017, per le spese omologazione pista atletica, nell'ambito dell'organizzazione dei Giochi San Marino 2017

- Delibera n° 12 **VARIE ED EVENTUALI**
Autorizzato immatricolazione mezzo 9 posti nuovo per conto della FSGC



Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

Seduta del Comitato Esecutivo

Pagina n° 3

in data 18 luglio 2016

Delibera n. 1

Oggetto: Comma 1) APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE 30 GIUGNO E 9 LUGLIO 2016

Il Comitato Esecutivo approva all'unanimità i verbali del 30 giugno e del 9 luglio, seduta convocata d'urgenza dal Presidente per via telefonica.



Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

Seduta del Comitato Esecutivo

Pagina n° 4

in data 18 luglio 2016

Delibera n. 2

Oggetto: Comma 2) COMUNICAZIONI

Il **Presidente** rende noto che su iniziativa del Segretario di Stato allo Sport, il Congresso di Stato con propria delibera del 7 u.s. ha dato mandato agli uffici competenti di attivare le pratiche per avviare gli adeguamenti al Crossodromo della Baldaserrona e contestualmente ha incaricato la Federazione Motociclistica, tramite il CONS, di attivarsi per il conferimento dell'incarico di progettazione e direzione dei lavori, allo scopo di velocizzare le fasi operative. Tale incarico verrà sovvenzionato, con una successiva deliberazione, anche attraverso un apposito trasferimento straordinario da parte dello Stato al CONS.

Il **Comitato Esecutivo** prende atto dell'iniziativa della Segreteria riguardo al Crossodromo, mirata soprattutto ad ottenere, fin dal prossimo 2017, l'organizzazione e l'inserimento a calendario del Gran Premio di San Marino di Motocross - MXGP.

Viene distribuita una nota della Federazione Ciclistica, indirizzata alla Segreteria di Stato agli Affari Interni e al CONS, con la quale fa presente l'esigenza di uniformare le normative sammarinesi a quelle del circondario, in merito alla sicurezza delle gare ciclistiche che si svolgono a San Marino. L'istanza riguarda in particolare le scorte tecniche - staffette delle moto - e la loro responsabilità - in caso d'incidenti - dato che le autorizzazioni italiane, hanno solo un tacito consenso e non un vero e proprio riconoscimento giuridico, cosa che non agevola la richiesta di collaborazione con le organizzazioni italiane.

Il **Comitato Esecutivo** si riserva di verificare la documentazione allegata all'istanza e di confrontarsi con le Segreterie di Stato competenti prima di pronunciarsi in merito.

Il **Segretario Generale** fa presente che mancano due mesi alla prossima edizione di Sportinfiera e si rende necessario dare alcuni indirizzi all'Ufficio ed in particolare al Coordinatore della manifestazione, Bruno Gennari. Poiché quest'anno il relatore e il Presidente saranno impegnati per la trasferta a Rio, richiede ai colleghi dell'Esecutivo di prendersi l'onere di seguire l'organizzazione, in virtù di una migliore organizzazione e programmazione dei lavori di preparazione proponendo di nominare un referente a cui sarà possibile fare capo per le necessità del caso.

Il **Comitato Esecutivo** affida al membro Emanuele **Vannucci** che accetta l'incarico di seguire, le varie fasi di preparazione, affiancandosi all'ufficio e fornendo le direttive per l'organizzazione. dopo aver effettuato un ampio confronto e dibattito sulla manifestazione, in particolare sul tema prevalente della prossima edizione - Giochi San Marino 2017 - disponendo le disposizioni, iniziative e suggerimenti sugli allestimenti e sull'esibizione inaugurale,



Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

Seduta del Comitato Esecutivo

Pagina n° 5

in data 18 luglio 2016

Delibera n. 3

Oggetto: Comma 3) VERIFICA CAPITOLI DI BILANCIO CONS 2016

Il Comitato Esecutivo rinvia la discussione del comma in oggetto.



Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

Seduta del Comitato Esecutivo

Pagina n° 6

in data 18 luglio 2016

Delibera n. 4

**Oggetto: Comma 4) STATUTO E REGOLAMENTO CONS - ADEMPIMENTI
LEGGE N. 149/2015**

Cogliendo l'opportunità di confrontarsi con il Consiglio Nazionale a breve e tenuto conto dell'iter previsto per la sua adozione, viene data lettura della bozza di Statuto predisposta, redatta in conformità delle linee guida e della Legge, che di seguito si riporta:

STATUTO DEL COMITATO OLIMPICO NAZIONALE SAMMARINESE

Art. 1 - Definizione

1. *Il Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese, di seguito denominato "CONS", è un Ente pubblico ed autonomo dotato di personalità giuridica che riunisce, raggruppa, coordina e vigila su tutte le Federazioni Sportive Nazionali, di seguito "FSN" e le Discipline Sportive Associate, di seguito "DSA" affiliate, ai fini dell'attuazione dei programmi di politica sportiva e della promozione della pratica dello sport ad ogni livello.*
2. *Il CONS è posto sotto la vigilanza della Segreteria di Stato con delega allo Sport.*

Art. 2 - Finalità e ruolo

3. *Il CONS è preposto all'organizzazione ed al potenziamento dello sport sammarinese e la sua attività, svolta in autonomia, è estranea da ogni influenza religiosa, politica, razziale ed economica e agisce contro ogni forma di violenza nello svolgimento delle attività sportive.*
4. *Il CONS, la cui finalità è quella di sviluppare e proteggere il Movimento Olimpico nella Repubblica di San Marino, non può essere coinvolto in attività che siano in contrasto con le direttive del Comitato Olimpico Internazionale (di seguito denominato CIO) e s'impegna a preservare la propria autonomia nella piena osservanza della Carta Olimpica.*
5. *Il CONS promuove i principi e valori fondamentali dell'Olimpismo nella Repubblica di San Marino, in particolare, nel campo dello sport e dell'educazione, attraverso la promozione di programmi sportivi ed educativi rivolti alle FSN e DSA e a tutti gli ordini scolastici anche attraverso la collaborazione con le Organizzazioni Sportive Internazionali, gli Istituti di Educazione Fisica ed Università, incoraggiando la creazione di Istituzioni, Accademie, Musei ed altri programmi, compresi quelli culturali, preposti all'educazione olimpica.*
6. *Il CONS è tenuto a seguire gli indirizzi emanati dal CIO ed i principi dell'ordinamento sportivo internazionale, cura l'organizzazione ed il potenziamento dello sport sammarinese, ed in particolare la preparazione degli atleti e l'approntamento dei mezzi idonei per le Olimpiadi e per tutte le altre manifestazioni sportive nazionali o internazionali.*
7. *Il CONS cura inoltre, nell'ambito dell'ordinamento sportivo nazionale, l'adozione di misure di prevenzione e repressione dell'uso di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività sportive, nonché la promozione della massima diffusione della pratica sportiva, sia agonistica che amatoriale e incoraggia misure di sostegno in materia di cure mediche e la tutela della salute degli atleti.*
8. *Il CONS vigila, contrastando e segnalando alle competenti autorità giudiziarie, chiunque offra o prometta denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle FSN e DSA riconosciute dal CONS al fine di alterarne lo svolgimento e/o di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compia altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo.*
9. *Il CONS riconosce specifici ruoli e competenze per favorire e promuovere l'attività sportiva per atleti con disabilità fisica o mentale e s'impegna presso tutte le FSN, DSA e presso le Autorità competenti, affinché siano promosse e sviluppate le discipline sportive per atleti con disabilità, attraverso risorse adeguate e compatibili, di concerto con l'organizzazione sportiva di riferimento.*
10. *Il CONS assicura agli atleti disabili che partecipano alle Paralimpiadi e agli Special Olympics, lo stesso trattamento che viene riconosciuto agli atleti normodotati alle Olimpiadi, di concerto con l'Organizzazione sportiva di riferimento.*



Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese



Seduta del Comitato Esecutivo

Pagina *n° 7*

in data 18 luglio 2016

Delibera *n. 4*

**Oggetto: Comma 4) STATUTO E REGOLAMENTO CONS - ADEMPIMENTI
LEGGE N. 149/2015**

Art. 3 - Competenze ed attribuzioni

1. Il CONS *cura e coordina l'organizzazione sportiva nella Repubblica di San Marino* ed in particolare:

- a. Formula un programma di politica sportiva quadriennale da approvarsi da parte dei propri organi deliberanti entro sei mesi dal rinnovo delle cariche.
- b. Esercita la gestione, la conservazione ed il controllo degli impianti sportivi ricevuti in uso dallo Stato.
- c. Formula un progetto complessivo di priorità d'intervento per la realizzazione, anche diretta, di nuovi impianti sportivi, per l'incremento delle infrastrutture e la migioria di quelle esistenti, da approvarsi da parte dei propri organi deliberanti entro sei mesi dal rinnovo delle cariche.
- d. Esprime parere preventivo obbligatorio sui progetti di nuovi impianti sportivi pubblici e di intervento su quelli esistenti, compresi quelli destinati all'utilizzo scolastico, relative alle attività di educazione motoria e un parere vincolante, limitatamente alle disposizioni regolamentari sportive, per i progetti di nuovi impianti sportivi.
- e. Coordina e cura l'organizzazione delle attività sportive sul territorio di San Marino, svolte dalle organizzazioni da esso riconosciute, dettando principi generali per la disciplina e l'organizzazione e lo svolgimento delle attività sportive, anche al fine di vigilare sul regolare e corretto svolgimento delle competizioni che devono essere osservati da tutte le FSN e DSA.
- f. Stabilisce i principi fondamentali ai quali devono uniformarsi, allo scopo di ottenere e mantenere il riconoscimento ai fini sportivi delle FSN e le DSA, ratificandone gli Statuti in armonia con le direttive delle Federazioni Internazionali.
- g. Partecipa ai Giochi Olimpici, approntando ed inviando i propri atleti con l'esclusiva autorità a rappresentare la Repubblica di San Marino. A tale riguardo, costituisce, organizza e guida le delegazioni per la partecipazione a manifestazioni multidisciplinari, patrocinate dal CIO ed è responsabile del comportamento dei componenti delle proprie delegazioni sportive.
- h. Coopera con le strutture sanitarie e gli organismi preposti per la tutela della salute degli atleti e per la prevenzione del Doping, adottando tutte le iniziative utili per prevenire e reprimere l'uso di sostanze e metodi che alterino le prestazioni degli atleti nello svolgimento dell'attività sportiva.
- i. Provvede per mezzo dei propri Organi, alla ripartizione e all'erogazione dei contributi finanziari alle FSN e alle DSA.
- j. Ha facoltà di deliberare in merito all'erogazione di contributi in favore di Organizzazioni sportive non affiliate al CONS, alle FSN o DSA.
- k. Promuove, anche in collaborazione con le FSN, DSA e Associazioni sportive, attività di formazione, aggiornamento e studio dei quadri tecnici e dirigenziali in collaborazione con gli Organismi sportivi internazionali.
- l. Collabora, per raggiungere i propri scopi, con organismi governativi, con cui s'impegna a stabilire proficue relazioni e può presentare al Congresso di Stato, per tramite della Segreteria di Stato con delega allo Sport, proposte e osservazioni riguardo alla disciplina legislativa in materia sportiva, tenendo conto dell'evoluzione dell'ordinamento normativo internazionale.



Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

Seduta del Comitato Esecutivo

Pagina n° 8

in data 18 luglio 2016

Delibera n. 4

**Oggetto: Comma 4) STATUTO E REGOLAMENTO CONS - ADEMPIMENTI
LEGGE N. 149/2015**

Art. 4 - Finanziamento

1. Per il perseguimento dei propri fini, il CONS provvede a mezzo di:
 - a) Contributi finanziari dello Stato.
 - b) Introiti derivanti dalla concessione, gestione e utilizzo degli impianti sportivi.
 - c) Contributi provenienti da altri Enti e/o Organizzazioni sportive internazionali.
 - d) Erogazioni, lasciti e liberalità da parte di privati.
 - e) Utili da manifestazioni sportive, diritti televisivi, sponsorizzazioni e merchandising.

Art. 5 - Organi del CONS

1. Fanno parte del CONS tutte le Federazioni Sportive Nazionali affiliate riconosciute dalle rispettive Federazioni Sportive Internazionali riconosciute dal CIO e le Discipline Sportive Associate.
2. Sono Organi del CONS:
 - a) il Consiglio Nazionale;
 - b) il Consiglio Olimpico;
 - c) il Presidente;
 - d) il Comitato Esecutivo;
 - e) il Segretario Generale;
 - f) il Collegio dei Sindaci Revisori.
3. I componenti degli Organi del CONS durano in carica per un quadriennio olimpico. Coloro che sono eletti nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza dell'organo di appartenenza.
4. I componenti degli Organi del CONS sono rieleggibili o rinominabili per più mandati, ad eccezione del Presidente, del Segretario Generale e dei membri del Comitato Esecutivo, per i quali è previsto un mandato, nello stesso incarico, non superiore a tre (3) quadrienni olimpici consecutivi, decorso il quale non possono essere rieletti nello medesimo incarico, se prima non siano decorsi almeno quattro (4) anni.
5. In caso di dimissioni anticipate, *il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Generale e i singoli membri del Comitato Esecutivo* non possono essere rieletti nello stesso incarico prima che siano decorsi almeno quattro (4) anni.
6. Nel caso in cui *il Presidente, il Vice Presidente il Segretario Generale o un membro del Comitato Esecutivo*, ricopra un incarico per un periodo inferiore ai tre (3) mandati e sia eletto nuovamente ma in un incarico diverso, la durata massima del nuovo incarico è di tre (3) mandati con decorrenza dalla data di nomina nel nuovo incarico.

Art. 6 - Requisiti

1. Coloro che rivestono cariche in seno agli Organi del CONS debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) Essere cittadini sammarinesi.
 - b) Non avere riportato condanne penali passate in giudicato, per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno, ovvero a pene che comportino per lo stesso periodo di tempo, l'interdizione dai Pubblici Uffici;
 - c) Non aver riportato, negli ultimi due quadriennio olimpici, da parte del CONS, da una FSN/DSA o da un Organismo Sportivo Internazionale riconosciuto, salva riabilitazione, a squalifiche o inibizioni sportive complessivamente superiori ad un anno;
 - d) Non incorrere nelle incompatibilità previste *dal presente Statuto*.



Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

Seduta del Comitato Esecutivo

Pagina n° 9

in data 18 luglio 2016

Delibera n. 4

**Oggetto: Comma 4) STATUTO E REGOLAMENTO CONS - ADEMPIMENTI
LEGGE N. 149/2015**

2. Non è eleggibile, chiunque abbia subito una sanzione recidiva, a seguito dell'accertamento di una violazione delle norme sportive anti Doping del CONS o delle disposizioni del Codice Mondiale Anti Doping della WADA.

Art. 7 - Consiglio Nazionale: natura, composizione e durata

1. Il Consiglio Nazionale, massimo organo rappresentativo dello sport sammarinese è organo deliberativo di indirizzo e di controllo e armonizza l'attività sportiva delle FSN e delle DSA.
2. Il Consiglio Nazionale è composto dai seguenti membri di diritto:
 - a) Il Presidente del CONS
 - b) I Presidenti delle FSN Olimpiche, Non Olimpiche e di Servizio
 - c) Eventuali membri sammarinesi del CIO.
3. Sono membri elettivi del Consiglio Nazionale:
 - a) I due rappresentanti eletti dagli atleti Olimpici, in conformità alla Carta Olimpica.
 - b) I due membri del Comitato Esecutivo esterni al Consiglio Nazionale.
 - c) I rappresentanti delle DSA, eletti in conformità all'apposito regolamento adottato dal Consiglio Nazionale.
 - d) Gli eventuali Presidenti sammarinesi delle Federazioni Sportive Internazionali o Continentali riconosciute dal CIO.
4. I membri di diritto ed i membri elettivi del Consiglio Nazionale, hanno diritto *ad un* (1) voto, tenuto conto che in ossequio alla Carta Olimpica, la maggioranza votante deve essere costituita dai voti espressi dai rappresentanti delle FSN affiliate alle rispettive Federazioni Internazionali che gestiscono Sport inclusi nel programma dei Giochi Olimpici.
5. Nel computo di suddetta maggioranza sono inclusi i due(2) rappresentanti eletti degli atleti Olimpici e gli eventuali Presidenti sammarinesi delle Federazioni Sportive Internazionali o Continentali, qualora quest'ultimi rappresentino uno Sport incluso nel programma dei Giochi Olimpici.
6. Sono ammesse deleghe, per la partecipazione *alle sedute* del Consiglio Nazionale, solo in favore dei Vice Presidenti e dei Segretari Generali delle FSN;
7. *Il Presidente del CONS potrà* ammettere la partecipazione a singole sedute *del Comitato Esecutivo e/o Consiglio Nazionale*, di altri soggetti senza diritto di voto.
8. Le funzioni di Segretario del Consiglio Nazionale sono assunte dal Segretario Generale del CONS, e in caso di impedimento o sua assenza, da un membro del Consiglio Nazionale o del Comitato Esecutivo o da un funzionario del CONS designato dal Presidente.

Art. 8 - Consiglio Nazionale: procedimenti elettorali

1. I membri di diritto del Consiglio Nazionale del CONS:
 - a) Eleggono il Presidente del CONS a maggioranza assoluta dei componenti.
 - b) Eleggono un Vice Presidente, in seno al Consiglio Nazionale, *fra i Presidenti rappresentanti delle FSN affiliate alle rispettive Federazioni Internazionali che gestiscono Sport inclusi nel programma dei Giochi Olimpici* a maggioranza assoluta dei presenti.
 - c) Eleggono cinque (5) componenti del Comitato Esecutivo a maggioranza semplice dei presenti di cui:
 - Tre (3) Presidenti appartenenti a FSN membri di diritto del Consiglio Nazionale.



Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

Seduta del Comitato Esecutivo

Pagina n° 10

in data 18 luglio 2016

Delibera n. 4

**Oggetto: Comma 4) STATUTO E REGOLAMENTO CONS - ADEMPIMENTI
LEGGE N. 149/2015**

- Due (2) membri esterni al Consiglio Nazionale, non compatibili con cariche direttive in seno alle FSN o DSA

d) Eleggono il Segretario Generale del CONS a maggioranza assoluta dei presenti.

2. *Ogni membro di diritto del Consiglio Nazionale del CONS ha diritto ad un (1) voto ed ha diritto di esprimere una (1) candidatura per ciascun organo del CONS, ovvero per la Presidenza, la Vice Presidenza, la Segreteria Generale nonché per cinque componenti il Comitato Esecutivo, secondo il Regolamento delle Procedure e Modalità di Elezioni CONS proposto dal Comitato Esecutivo ed approvato dal Consiglio Nazionale.*

Art. 9 - Consiglio Nazionale: competenze ed attribuzioni

3. Il Consiglio Nazionale, formato dai membri di diritto e dai membri elettivi svolge i seguenti compiti:

- a) *approva lo Statuto, i regolamenti e gli altri atti normativi di competenza, nonché i relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo proposti dal Comitato Esecutivo;*
- b) formula ed approva un Programma di Politica Sportiva Quadriennale e il Piano di Priorità d'intervento sugli impianti sportivi, entro sei (6) mesi dall'insediamento del nuovo Comitato Esecutivo;
- c) stabilisce gli indirizzi generali dell'attività del Comitato Esecutivo in conformità al Programma di Politica Sportiva Quadriennale, nonché i criteri e le modalità per l'esercizio dei controlli sulle FSN, DSA riconosciute e Associazioni Sportive affiliate;
- d) nomina, su proposta del Comitato Esecutivo, i membri del Tribunale Sportivo;
- e) nomina, su proposta del Comitato Esecutivo, i membri della Commissione Tecnica del CONS;
- f) nomina i membri *di sua competenza*, dell'Organizzazione Nazionale Anti Doping (NADO) ed il suo Presidente e può istituire ulteriori organismi necessari per le attività e le sanzioni disciplinari in materia di Doping;
- g) esamina ed approva i bilanci preventivi e consuntivi, le relative variazioni e la relazione del Comitato Esecutivo sulla gestione *del CONS*;
- h) delibera entro sei mesi dalla presentazione delle richieste, sulle affiliazioni di FSN e DSA
- i) ratifica gli statuti, i regolamenti ed i bilanci di esercizio delle FSN e DSA;
- l) dispone indagini per verificare irregolarità di gestione o di funzionamento della FSN o DSA, sentite anche le Federazioni Internazionali ed in caso di accertate violazioni, nomina i Commissari Straordinari per la gestione commissariata fino alla soluzione del caso;
- m) delibera, a maggioranza dei due terzi dei componenti, sulla sospensione transitoria e/o sulla revoca definitiva dell'affiliazione delle FSN o delle DSA;
- n) stabilisce, in armonia con l'Ordinamento Sportivo Internazionale e nell'ambito di ciascuna FSN o DSA, i criteri per la distinzione dell'attività sportiva dilettantistica da quella professionistica;
- o) delibera, su proposta del Comitato Esecutivo, il Regolamento *Amministrativo* del CONS, delle FSN e delle DSA e le modalità di controllo sulle Associazioni Sportive affiliate;
- p) delibera su ogni altro argomento che gli sia sottoposto dal Presidente o dal Comitato Esecutivo o di cui sia stato richiesto l'inserimento nell'ordine del giorno da almeno un terzo (1/3) dei membri di diritto;



Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

Seduta del Comitato Esecutivo

Pagina n° 11

in data 18 luglio 2016

Delibera n. 4

**Oggetto: Comma 4) STATUTO E REGOLAMENTO CONS - ADEMPIMENTI
LEGGE N. 149/2015**

- q) emana autonome regolamentazioni interne di carattere amministrativo, tecnico, operativo, nonché i criteri generali per il regolare e corretto svolgimento delle competizioni in armonia con le finalità *del presente Statuto* e che non siano in contrasto con l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale e con la legislazione vigente;
- r) dispone la sospensione temporanea o se per gravi motivi, la revoca del mandato dei componenti del Comitato Esecutivo con maggioranza dei due terzi dei suoi componenti;
- s) delibera sull'erogazione di contributi economici in favore di FSN, delle DSA, delle Associazioni Sportive non affiliate;
- u) ratifica, nella sua prima riunione, le deliberazioni d'urgenza adottate dal Comitato Esecutivo in sua sostituzione;

Art. 10 - Consiglio Nazionale: convocazione, costituzione e deliberazioni

1. Il Consiglio Nazionale deve essere convocato dal Presidente almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo e per il rinnovo delle cariche, non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello della celebrazione dei Giochi Olimpici.
2. Il Consiglio Nazionale deve essere riunito in prima e seconda convocazione. La prima convocazione è valida con la presenza della maggioranza assoluta dei membri aventi diritto al voto; la seconda convocazione è valida con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto e deve essere indetta mezz'ora più tardi nello stesso giorno e sede previsti per la prima convocazione.
3. Il Presidente o la maggioranza dei componenti del Comitato Esecutivo possono convocare il Consiglio Nazionale ogniqualvolta lo ritengano necessario e devono altresì convocarlo entro trenta giorni quando ne faccia richiesta motivata per iscritto almeno un terzo dei componenti di diritto del Consiglio Nazionale.
4. L'atto di convocazione è a cura del Presidente. In caso di sua assenza o impedimento è effettuato nell'ordine, dal Vice Presidente o dal componente più anziano d'età del Comitato Esecutivo o del Consiglio Nazionale.
5. L'avviso di convocazione è predisposto con lettera raccomandata o per posta elettronica, contenente l'ordine del giorno da inviarsi otto giorni prima della data fissata per la riunione a tutti i componenti del Consiglio Nazionale ed è comunicato al Segretario di Stato con delega allo Sport e ai componenti del Collegio dei Sindaci Revisori. I singoli membri del Consiglio Nazionale con diritto di voto dovranno comunicare l'opzione di scelta riguardo alla modalità di notifica dell'avviso di convocazione, con apposita dichiarazione scritta.
6. In caso di assoluta necessità il Presidente può convocare il Consiglio Nazionale con preavviso di un giorno, adottando la procedura d'urgenza.
7. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto di voto, salvo le diverse maggioranze qualificate previste dallo *Statuto*. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 11 - Consiglio Olimpico: composizione e deliberazioni

1. Il Consiglio Olimpico è composto dal Presidente del CONS che lo presiede, dai Presidenti delle Federazioni Olimpiche che disciplinano uno Sport incluso nel programma dei Giochi Olimpici, dai membri del Comitato Esecutivo esterni al Consiglio Nazionale, dai due rappresentanti degli Atleti Olimpici e dagli eventuali membri sammarinesi del CIO e dai Presidenti sammarinesi delle Federazioni Sportive continentali o internazionali, qualora quest'ultimi rappresentino Sport inclusi nel programma dei Giochi Olimpici.



Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

Seduta del Comitato Esecutivo

Pagina n° 12

in data 18 luglio 2016

Delibera n. 4

**Oggetto: Comma 4) STATUTO E REGOLAMENTO CONS - ADEMPIMENTI
LEGGE N. 149/2015**

2. Il Consiglio Olimpico delibera, a maggioranza assoluta dei componenti, la partecipazione ai Giochi Olimpici e a tutte le manifestazioni similari e designa, su indicazione della Commissione Tecnica, le discipline sportive e gli atleti che vi partecipano in base ai relativi criteri di qualificazione definiti.
3. Il Consiglio Olimpico delibera, altresì, a maggioranza assoluta dei componenti, su temi di carattere olimpico, a norma della Carta Olimpica. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. Sono ammesse deleghe, per la partecipazione ai lavori del Consiglio Olimpico, solo in favore dei Vice Presidenti e dei Segretari Generali delle Federazioni Olimpiche.
5. Le funzioni di Segretario del Consiglio Olimpico sono assunte dal Segretario Generale del C.O.N.S. e in caso di impedimento o sua assenza, da un membro del Consiglio Olimpico o del Comitato Esecutivo o da un funzionario del CONS designato dal Presidente.

Art. 12 - Presidente del CONS

1. Il Presidente del CONS è eletto dal Consiglio Nazionale e nominato con Decreto Reggenziale.
2. Rimane in carica per un quadriennio Olimpico ed ha la rappresentanza legale del CONS, anche nell'ambito delle Organizzazioni Sportive Internazionali; convoca e presiede le riunioni del Consiglio Nazionale, del Consiglio Olimpico e del Comitato Esecutivo e dà attuazione alle loro deliberazioni; ha diritto di voto.
3. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente, o, ancora, in sua assenza, dal Presidente Federale in seno al Comitato Esecutivo più anziano di età.
4. Il Presidente può adottare deliberazioni che abbiano carattere di particolare urgenza e necessità, anche senza preventiva autorizzazione del Comitato Esecutivo, fatta salva la successiva ratifica nella prima seduta utile.
4. La carica di Presidente è incompatibile con cariche direttive in seno a FSN, DSA e Associazioni Sportive affiliate.

Art. 13 - Comitato Esecutivo del CONS

1. Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente del CONS che lo presiede, da un (1) Vicepresidente, da cinque (5) membri eletti dal Consiglio Nazionale, eventuali membri sammarinesi del CIO e dal Segretario Generale che vi partecipa senza diritto di voto.
2. Tutti i membri del Comitato Esecutivo, incluso il Presidente, il Segretario Generale, sono incompatibili con cariche direttive nelle DSA e nelle Associazioni Sportive affiliate, con incarichi di direzione e rappresentanza in seno a Partiti o Movimenti Politici, Organizzazioni Sindacali, con la carica a membro del Consiglio Grande e Generale e del Congresso di Stato, Presidenti o Direttori di Enti Pubblici o a Partecipazione statale.
3. L'incompatibilità nel ricoprire cariche all'interno del Comitato Esecutivo, ad esclusione del Segretario Generale, è estesa anche a coloro che ricavano un reddito personale prevalente dall'attività sportiva o da attività ad essa collegata di competenza del CONS, nonché i dipendenti del CONS o i funzionari e della Segreteria di Stato con delega allo Sport.
4. I componenti del Comitato Esecutivo, qualora vengano a trovarsi in situazioni di permanente conflitto di interessi, sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e debbono essere dichiarati decaduti. Nel caso il conflitto d'interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato deve astenersi dal prendere parte alle une o agli altri.
5. Il Comitato Esecutivo dura in carica *per quattro (4) anni*, ovvero l'intero quadriennio olimpico e nel rispetto *dello Statuto* e delle deliberazioni del Consiglio Nazionale, esercita le proprie funzioni ed ha le seguenti attribuzioni:



Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

Seduta del Comitato Esecutivo

Pagina n° 13

in data 18 luglio 2016

Delibera n. 4

**Oggetto: Comma 4) STATUTO E REGOLAMENTO CONS - ADEMPIMENTI
LEGGE N. 149/2015**

- a) formula la proposta di *Statuto* del CONS da proporre al Consiglio Nazionale, nonché l'adozione di appositi regolamenti interni di natura tecnico-operativa;
 - b) provvede alla direzione ed alla gestione amministrativa dell'Ente secondo le direttive del Consiglio Nazionale e sotto la vigilanza della Segreteria di Stato con delega allo Sport;
 - c) Esercita poteri di controllo, sulla base dei e modalità stabilite dal Consiglio Nazionale, sulle FSN e DSA in merito al regolare svolgimento delle competizioni, alla preparazione olimpica e all'attività sportiva degli Atleti d'Interesse Nazionale e all'utilizzo dei contributi finanziari;
 - d) predispone la relazione sulla gestione, il bilancio preventivo, le relative variazioni ed il bilancio consuntivo da presentare al Consiglio Nazionale per l'approvazione;
 - e) delibera sull'ordinamento e sull'organizzazione dei servizi e degli uffici del CONS;
 - f) esamina i bilanci preventivi e consuntivi deliberati dalle FSN e DSA, esercitando funzioni di controllo e di indirizzo sui servizi e sulle FSN e sulle DSA riconosciute;
 - g) esamina gli statuti ed i regolamenti interni delle FSN e DSA e li propone all'approvazione di ratifica del Consiglio Nazionale;
 - h) dispone ispezioni, in caso di presunte irregolarità sull'attività e sulla gestione amministrativa delle FSN e DSA e delle Associazioni Sportive affiliate predisponendo apposita relazione, proponendo al Consiglio Nazionale, in caso di gravi violazioni accertate, la proposta di commissariamento, in caso di constatata impossibilità di funzionamento delle stesse o nel caso in cui non sono stati ottemperati gli adempimenti necessari per il regolare svolgimento delle competizioni sportive o la sospensione temporanea o revoca di riconoscimento e affiliazione del CONS di cui all'art. 41;
 - i) adotta le deliberazioni d'urgenza in sostituzione del Consiglio Nazionale e le sottopone alla sua ratifica nella prima riunione;
 - l) propone al Consiglio Nazionale la nomina dei membri della Commissione Tecnica, del Tribunale Sportivo e membri di altri organi o comitati di sua competenza, come previsti dallo *Statuto*;
 - m) delibera su tutte le materie non espressamente riservate al Consiglio Nazionale o al Presidente;
 - n) conferisce deleghe operative per le funzioni di sua competenza e può istituire Commissioni o gruppi di studio-lavoro affidando incarichi, determinandone la durata e l'eventuale compenso;
 - o) stabilisce i criteri per l'assegnazione dei contributi relativi alla preparazione e le modalità di partecipazione degli atleti alle Olimpiadi e altre manifestazioni similari di competenza del CONS;
 - p) formula proposte di modifica ed osservazioni della legislazione in materia sportiva, alla Segreteria di Stato con delega allo Sport;
 - q) stabilisce ed individua i criteri generali dei procedimenti di giustizia sportiva, proponendo un Regolamento di Giustizia Sportiva al Consiglio Nazionale per l'approvazione e applicazione.
6. Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente di norma una (1) volta al mese e ogniqualvolta il Presidente stesso lo ritenga necessario, oppure quando almeno la maggioranza dei membri con diritto di voto, ne facciano richiesta scritta.
7. Le riunioni del Comitato Esecutivo sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.



Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

Seduta del Comitato Esecutivo

Pagina n° 14

in data 18 luglio 2016

Delibera n. 4

**Oggetto: Comma 4) STATUTO E REGOLAMENTO CONS - ADEMPIMENTI
LEGGE N. 149/2015**

8. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
9. Qualora nel corso del quadriennio, un componente del Comitato Esecutivo disertasse le riunioni per più di tre (3) sedute consecutive senza valido e giustificato motivo segnalato per iscritto, s'intenderà dimissionario d'ufficio o per qualunque altro motivo, venga a cessare dalla carica, il Consiglio Nazionale nella sua prima riunione utile provvede alla sua sostituzione secondo le modalità previste dallo *Statuto* e dal *Regolamento delle Procedure e Modalità di Elezioni CONS*.
10. Il mandato dei componenti del Comitato Esecutivo può essere temporaneamente sospeso o revocato per gravi motivi dal Consiglio Nazionale a maggioranza dei due terzi (2/3) dei suoi componenti.

Art. 14 - Segretario Generale del CONS

1. Il Segretario Generale del CONS è eletto dal Consiglio Nazionale e scelto al di fuori del Consiglio Nazionale stesso tra soggetti in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali, dura in carica per il ciclo Olimpico e può essere riconfermato.
2. Il Segretario Generale dà esecuzione alle delibere del Consiglio Nazionale, del Consiglio Olimpico e del Comitato Esecutivo avvalendosi degli organici dell'Ente, delle strutture e del personale degli Uffici del CONS
3. Il Segretario Generale coordina l'attività sportiva del CONS, curando i rapporti con le FSN, le DSA e con le Organizzazioni Sportive Internazionali. Provvede alla regolare tenuta dei verbali delle riunioni del Consiglio Nazionale, del Consiglio Olimpico e del Comitato Esecutivo.
4. La carica di Segretario Generale è incompatibile con cariche direttive in seno a FSN, DSA e Associazioni Sportive affiliate.

Art. 15 - Sostituzione e decadenza del Presidente, Segretario Generale e del Comitato Esecutivo

1. In caso di dimissioni del Presidente o del Segretario Generale del CONS, il Comitato Esecutivo convoca entro quaranta (40) giorni il Consiglio Nazionale per la loro sostituzione, secondo le modalità previste dal *Statuto* e dal *Regolamento delle Procedure e Modalità di Elezioni CONS*.
2. Nel caso di dimissioni e/o decadenza contemporanea della maggioranza dei componenti il Comitato Esecutivo, il Presidente del CONS o in sua vece, il Vice Presidente oppure il componente più anziano d'età del Comitato Esecutivo, convoca entro quaranta (40) giorni il Consiglio Nazionale per l'elezione del nuovo Comitato Esecutivo, secondo le modalità previste dallo *Statuto* e dal *Regolamento delle Procedure e Modalità di Elezioni CONS*.

Art. 16 - Collegio dei Sindaci Revisori del CONS

1. Il Collegio dei Sindaci Revisori è costituito da un Presidente e due membri nominati dal Consiglio Grande e Generale, *secondo i requisiti e nelle modalità previste dalla Legge*.
2. Le incompatibilità per i componenti del Collegio dei Sindaci Revisori sono le medesime previste per i membri del Comitato Esecutivo.
3. Il Collegio dei Sindaci Revisori dura in carica per un quadriennio olimpico ed ha le seguenti attribuzioni:
 - a) effettua il riscontro sulla gestione dell'Ente ed accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;
 - b) vigila sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti;
 - c) verifica i bilanci consuntivi e preventivi;
 - d) effettua le verifiche di cassa;
 - e) redige la relazione da presentare al Congresso di Stato al termine di ciascun anno finanziario sulla gestione contabile del CONS



Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

Seduta del Comitato Esecutivo

Pagina n° 15

in data 18 luglio 2016

Delibera n. 4

**Oggetto: Comma 4) STATUTO E REGOLAMENTO CONS - ADEMPIMENTI
LEGGE N. 149/2015**

4. Il Collegio dei Sindaci Revisori assistono alle sedute del Consiglio Nazionale e del Comitato Esecutivo.

Art. 17 - Verbali riunioni del Consiglio Nazionale e del Comitato Esecutivo

1. Delle riunioni del Consiglio Nazionale, del Consiglio Olimpico e del Comitato Esecutivo sono redatti appositi verbali a cura del Segretario Generale o, in caso di sua assenza, da un membro o funzionario indicato dal Presidente e sotto la sua responsabilità;
2. I verbali sono resi pubblici su apposita sezione del sito web del CONS e sono sempre consultabili, su richiesta, presso gli uffici del CONS.

Art. 18- Controllo sugli organi ed amministrazione straordinaria

1. Il Consiglio Nazionale con apposita delibera votata a maggioranza dei due terzi (2/3) dei componenti può disporre la revoca del Presidente e del Comitato Esecutivo del CONS, per persistenti inosservanze delle disposizioni *dello Statuto* e per gravi irregolarità amministrative tali da compromettere il normale funzionamento.
3. Il Consiglio Nazionale nomina un Commissario Straordinario, con poteri di ordinaria amministrazione e con durata in carica per sei (6) mesi, entro i quali dovranno essere ricostituiti gli Organi oggetto di provvedimento di revoca e/o scioglimento.
4. Avverso il provvedimento di scioglimento degli Organi del CONS, è facoltà di ricorrere all'Autorità giudiziaria entro trenta (30) giorni dalla notifica.

Art. 19 - Federazioni Sportive Nazionali

1. Le Federazioni Sportive Nazionali riconosciute e affiliate al CONS sono Enti senza scopo di lucro che possono essere dotate di personalità giuridica, preposti all'organizzazione e al potenziamento dello sport, alla preparazione tecnica ed atletica nell'ambito delle singole discipline sportive, alla designazione degli atleti delle Squadre/Rappresentative Nazionali alle competizioni internazionali, all'inquadramento dei tecnici, medici, ufficiali di gara, collaboratori e di quanti altri partecipano all'attività sportiva federale.
2. Alle FSN è data facoltà di assumere personalità giuridica di propria iniziativa o su espressa richiesta del CONS, con atto del Comitato Esecutivo e conforme approvazione dal Consiglio Nazionale;
3. E', inoltre, compito delle FSN promuovere, organizzare e coordinare, anche sul piano finanziario, in collaborazione con le Associazioni Sportive affiliate, l'attività sportiva e le varie manifestazioni nazionali ed internazionali nel rispetto dei regolamenti sportivi, delle norme del Codice Mondiale Anti Doping, secondo i principi dell'etica e della lealtà sportiva conformemente all'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.
4. In stretta collaborazione con il CONS, le FSN aderiscono all'attivazione delle iniziative e dei progetti a loro riservati riguardanti la diffusione della cultura sportiva, il potenziamento e lo sviluppo dell'attività agonistica con particolare attenzione alla preparazione degli atleti per la partecipazione alle Olimpiadi e alle altre manifestazioni similari.
5. Le FSN svolgono l'attività sportiva e le relative attività di promozione di loro competenza, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CONS, del CIO e della rispettiva Federazione Internazionale, purché quest'ultime non siano in contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi dell'ordinamento sportivo nazionale.
6. Alle FSN è riconosciuta l'autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONS e devono avere sede nel territorio della Repubblica di San Marino.
7. Le FSN sono costituite dalle Associazioni Sportive affiliate e dai loro iscritti tesserati alla Federazione ed in relazione alla particolare attività sportiva, anche da singoli tesserati.
8. Le Federazioni Sportive Nazionali, affiliate al CONS sono di tre *categorie*:



Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

Seduta del Comitato Esecutivo

Pagina *n° 16*

in data 18 luglio 2016

Delibera *n. 4*

**Oggetto: Comma 4) STATUTO E REGOLAMENTO CONS - ADEMPIMENTI
LEGGE N. 149/2015**

- a) Federazione Olimpica, *ovvero* una Federazione riconosciuta da una Federazione Internazionale riconosciuta dal CIO che per statuto, disciplina e governa uno Sport incluso nel programma dei Giochi Olimpici.
- b) Federazione Non Olimpica, *ovvero* una Federazione sportiva, riconosciuta da una Federazione Internazionale riconosciuta dal CIO che per statuto, disciplina e governa uno Sport non incluso nel programma dei Giochi Olimpici.
- c) Federazione di Servizio, *ovvero* una Organizzazione sportiva i cui aderenti, collaborano a vario titolo e con competenze specifiche, con le Federazioni Olimpiche e Non Olimpiche, nell'espletamento dell'attività sportiva degli atleti ed assicurano il regolare svolgimento delle competizioni sportive organizzate in Territorio e fuori la Repubblica di San Marino.

Art. 20 - Ordinamento delle Federazioni Sportive Nazionali

1. Per una stessa disciplina sportiva non può *essere riconosciuta dal CONS* che una sola FSN riconducibile ad una Federazione Internazionale Olimpica o comunque riconosciuta dal CIO.
2. L'ordinamento delle FSN, sia nelle norme statutarie che in quelle regolamentari e amministrative, deve essere in armonia con l'Ordinamento Sportivo Nazionale ed Internazionale.
3. Le FSN sono rette da uno statuto, approvato dall'Assemblea Generale e ratificato dal Consiglio Nazionale del CONS unitamente alle eventuali modifiche che dovessero risultare necessarie.
4. Le FSN adottano propri regolamenti contenenti le norme tecniche ed amministrative relative al funzionamento della FSN e delle Associazioni Sportive affiliate ed all'esercizio dello sport da esse gestito e regolato.
5. Le FSN sono tenute a riconoscere e rispettare i regolamenti emanati dal CONS e devono rilasciare o rinnovare annualmente la tessera federale ai propri iscritti e affiliati.
6. L'elenco degli affiliati e tesserati deve essere trasmesso annualmente al CONS nei termini e nelle modalità previste dalle disposizioni interne approvate dal Comitato Esecutivo.

Art. 21 - Requisiti per il riconoscimento delle Federazioni Sportive Nazionali

1. Le FSN affiliate alle rispettive Federazioni Internazionali che gestiscono sport inclusi nel programma dei Giochi Olimpici o comunque siano riconosciute dal CIO e che abbiano esercitato almeno due anni di attività, possono richiedere al CONS l'adozione di provvedimento di riconoscimento e affiliazione in forma diretta o associata.
2. La domanda di riconoscimento deve essere redatta per iscritto e corredata dei seguenti documenti:
 - a) Statuto, elenco aggiornato delle Associazioni Sportive affiliate e dei loro iscritti, nominativi dei componenti il Consiglio Federale con unito estratto in copia autentica del verbale di Assemblea in cui sono stati eletti;
 - b) Resoconto documentato dell'attività sportiva svolta, della partecipazione e/o organizzazione di manifestazioni, risultati conseguiti e programmi di attività.
1. Costituiscono requisiti comuni ed essenziali per costituirsi in Federazione Olimpica o non Olimpica, ai fini del riconoscimento e mantenimento dell'affiliazione al CONS:
 - a) avere affiliata una o più Associazioni Sportive affiliate con almeno cento iscritti;
 - b) essere affiliati ad una Federazione Internazionale Olimpica *o comunque una Federazione Internazionale riconosciuta* dal CIO;
 - c) organizzare manifestazioni sportive in territorio o a livello internazionale;
 - d) avere atleti agonisti che svolgono la loro attività sia in territorio e a livello internazionale;



Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

Seduta del Comitato Esecutivo

Pagina n° 17

in data 18 luglio 2016

Delibera n. 4

**Oggetto: Comma 4) STATUTO E REGOLAMENTO CONS - ADEMPIMENTI
LEGGE N. 149/2015**

3. Costituiranno elementi di ulteriore considerazione e valutazione, pur se non vincolanti, la presenza di impianti sportivi specifici in territorio e di eventuali accordi di cooperazione tecnico-sportiva di carattere internazionale.
4. Sulle istanze di affiliazione si pronuncia, entro sei (6) mesi dal deposito della domanda di affiliazione, di modifica o revoca di affiliazione, il Consiglio Nazionale.
5. *Le Federazioni sportive che non dispongono sufficientemente dei requisiti per richiedere il riconoscimento e l'affiliazione al CONS come FSN, potranno richiedere l'affiliazione secondo quanto previsto dall'apposito Regolamento per le DSA.*

Art. 22 - Forme di affiliazione

1. Qualora la richiesta di affiliazione sia avanzata da una Federazione Sportiva che non disciplini uno Sport che fa parte del programma dei Giochi Olimpici, la domanda di affiliazione deve essere inoltrata in prima istanza, in forma associata ad una Federazione Sportiva Nazionale già affiliata al CONS e ritenuta più affine per tipo di disciplina e pratica sportiva della Federazione Internazionale.
2. Nel caso tale ipotesi non sia praticabile, la Federazione Sportiva può richiedere, in seconda istanza, il riconoscimento e l'affiliazione, in forma associata diretta al CONS, quale Disciplina Sportiva Associata.

Art. 23 - Discipline Sportive Associate

1. Il CONS può riconoscere le Discipline Sportive Associate (DSA) come organizzazioni sportive equiparate alle FSN, che svolgono la loro attività senza scopo di lucro, affiliandole ad una FSN già riconosciuta oppure associandola direttamente al CONS
2. Le DSA fatto salvo quanto previsto dall'articolo *precedente*, possono richiedere l'affiliazione in forma associata al CONS in base al *Regolamento per le DSA*.
3. La domanda di riconoscimento e affiliazione della DSA è subordinata alle seguenti condizioni:
 - a) La disciplina sportiva gestita non deve già essere oggetto di una FSN già riconosciuta dal CONS;
 - b) Deve disporre di un'adeguata struttura organizzativa e dirigenziale compresa l'eventuale dotazione della personalità giuridica;
 - c) Deve essere dotate di un ordinamento statutario e regolamentare, che si richiama all'ordinamento sportivo nazionale, alle norme del CONS e all'eventuale Federazione Internazionale di riferimento, fatte salve specifiche deroghe previste dall'apposito regolamento per le DSA;
 - d) Deve aver svolto per almeno due anni, in forma continuativa, l'attività sportiva compresa la partecipazione con propri atleti alle manifestazioni sportive in Territorio e fuori la Repubblica di San Marino
4. Le DSA possono partecipare ai lavori del Consiglio Nazionale nelle modalità stabilite dal *Regolamento delle DSA* che *stabilisce* anche il numero dei rappresentanti e il diritto di voto *in seno al* Consiglio Nazionale.

Art. 24 - Sospensione, modifica e revoca di affiliazione

1. Il Consiglio Nazionale, qualora vi sia il fondato sospetto di disfunzioni, inadempienze alle norme ed alle finalità statutarie, con particolare riguardo allo svolgimento delle attività sportive ed alla correttezza amministrativa da parte delle FSN e DSA, dà incarico al Comitato Esecutivo, qualora quest'ultimo non avesse già provveduto autonomamente, a disporre indagini e verifiche, per la formulazione di una relazione istruttoria.



Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese



Seduta del Comitato Esecutivo

Pagina n° 18

in data 18 luglio 2016

Delibera n. 4

**Oggetto: Comma 4) STATUTO E REGOLAMENTO CONS - ADEMPIMENTI
LEGGE N. 149/2015**

2. Nel caso in cui, ad un primo sommario esame risultassero fondate le disfunzioni ed inadempienze ipotizzate, il Consiglio Nazionale adotta delibera con cui contesta le violazioni rilevate e la notifica, a mezzo di raccomandata A.R., alla FSN o alla DSA oggetto di indagine, fissando una udienza dibattimentale da tenersi in contraddittorio non prima di quindici giorni dall'avvenuta notifica.
3. E' facoltà della FSN o della DSA indurre mezzi di prova sia per testi che per documenti, nonché allegazioni difensive sino ad ulteriori quindici (15) giorni seguenti l'udienza dibattimentale.
4. Il Consiglio Nazionale, in esito al procedimento d'indagine, delibera a maggioranza dei due terzi dei componenti, l'atto di proscioglimento o di sospensione transitoria o di revoca dell'affiliazione da notificarsi entro quindici (15) giorni, a mezzo di raccomandata, alla FSN o DSA interessata.
5. Avverso le superiori decisioni è ammesso ricorso al Tribunale Sportivo entro trenta (30) giorni dall'avvenuta notifica.
6. Il procedimento di cui ai commi che precedono non pregiudica l'adozione di concorrente provvedimento di commissariamento.
7. Il mantenimento o modifica della modalità di affiliazione al CONS in qualità di FSN/DSA è disciplinata da apposito Regolamento emanato dal Comitato Esecutivo ed approvato dal Consiglio Nazionale *del CONS*.

Art. 25 - Associazioni Sportive

1. Le Associazioni Sportive sono gruppi organizzati di natura privatistica che non perseguono scopi di lucro e rette da uno statuto, costituiscono la prima forma aggregante di sviluppo, promozione ed esercizio dell'attività sportiva e motoria.
2. L'adesione ed il recesso sono volontari e si accede alle cariche sociali per elezione, nel rispetto dello statuto e delle norme di riferimento qualora affiliate delle FSN o DSA competenti.
3. Le Associazioni sportive possono richiedere l'affiliazione alle FSN o DSA competenti dalle quali dipendono tecnicamente e disciplinarmente, nonché dal punto di vista amministrativo.
4. Le Associazioni Sportive dotate di personalità giuridica, sono tenute all'osservanza delle norme previste per la tenuta contabile, compreso l'obbligo di formazione del bilancio, l'elenco iscritti e la tenuta dei verbali, nelle modalità previste dalla Legge.
5. Le Associazioni Sportive non dotate di personalità giuridica, che intendono affiliarsi alle FSN o alle DSA se tale facoltà è prevista nei propri statuti, saranno tenute a trasmettere la documentazione amministrativa richiesta, compreso il rendiconto dell'attività e dei finanziamenti, come previsto dalle norme federali o delle DSA
4. Tutte le Associazioni Sportive sono tenute a mettere a disposizione delle rispettive FSN o delle DSA gli atleti nazionali selezionati per far parte delle Squadre/Rappresentative Federali e Nazionali nel rispetto delle norme del CONS, dell'Ordinamento Sportivo Nazionale ed Internazionale.
6. Le Associazioni Polisportive possono richiedere affiliazione alle FSN o alle DSA competenti per settore di attività.
7. Le Associazioni Polisportive devono sottostare agli obblighi di cui ai commi che precedono.
8. Nel caso di diniego di affiliazione da parte delle FSN o delle DSA, alle Associazioni Sportive interessate è consentita la possibilità di ricorrere al Tribunale Sportivo.

Art. 26 - Atleti, Commissione Atleti Olimpici e Commissioni Nazionali degli Atleti

1. Gli atleti sono inquadrati presso le Associazioni Sportive, le FSN e le DSA, e partecipano alle competizioni nel rispetto dei principi dell'etica e della lealtà sportiva, del fair play, conformemente all'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.



Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

Seduta del Comitato Esecutivo

Pagina n° 19

in data 18 luglio 2016

Delibera n. 4

**Oggetto: Comma 4) STATUTO E REGOLAMENTO CONS - ADEMPIMENTI
LEGGE N. 149/2015**

2. Gli atleti agonisti nazionali selezionati per le Rappresentative/Squadre Nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni del CONS, delle FSN e DSA di appartenenza e onorare il ruolo ad essi conferito. Si impegnano parimenti a rispettare le norme anti Doping contenute nel Codice Mondiale della WADA e delle norme che regolano le competizioni sportive organizzate dal CIO, dal CONS, dalle Federazioni Sportive Internazionali, dalle FSN e DSA
4. Gli atleti possono costituirsi in una Commissione Nazionale Atleti presso il CONS e nell'ambito dei vari sport, in Commissioni Atleti federali delle singole FSN/DSA, dotandosi norme autonome di funzionalità operativa e disciplinate secondo criteri guida approvati dal Consiglio Nazionale, allo scopo di formulare proposte, suggerimenti e migliorie agli organi direttivi delle varie organizzazioni sportive.
5. In applicazione dei principi previsti dal CIO, è costituita in seno al CONS, la Commissione Atleti Olimpici, coordinata da due (2) rappresentanti eletti fra gli atleti sammarinesi che abbiano partecipato ai Giochi Olimpici, secondo le disposizioni previste dalla Carta Olimpica.
6. Ai due rappresentanti della Commissione Atleti Olimpici, che ne coordinano l'attività in base ad un apposito regolamento interno, formulato dagli stessi Atleti e ratificato dal Comitato Esecutivo, è riconosciuta la partecipazione ai lavori del Consiglio Nazionale, con diritto di voto.
7. Per il perseguimento delle finalità della Commissione Atleti Olimpici, della Commissione Nazionale Atleti e delle Commissioni Atleti federali delle singole FSN/DSA, potranno avvalersi delle strutture e risorse del CONS e delle FSN/DSA ove sono presenti, e compatibilmente con gli stanziamenti previsti nei rispettivi bilanci delle organizzazioni sportive competenti.

Art. 27 - Dirigenti sportivi - Tecnici - Ufficiali di gara

1. Sono considerati dirigenti sportivi, sia i membri elettivi del CONS, delle FSN, delle DSA e delle Associazioni Sportive, che per nomina o su incarico specifico conferito da un organo deliberativo, esercitano la loro attività in funzione della crescita tecnico-sportiva, sociale, educativa e culturale degli appartenenti l'Organizzazione sportiva che sono chiamati a dirigere.
2. I dirigenti sportivi inquadrati nei vari Organi del CONS, delle FSN, delle DSA e delle Associazioni Sportive, devono esercitare la loro funzione, nel rispetto e facendo applicare l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale, senza scopo di lucro e senza percepire compensi, eccetto i casi previsti dalla Legge, dallo *Statuto* o *dai* Regolamenti delle singole Organizzazioni sportive di riferimento.
3. I tecnici, allenatori e preparatori fisici inquadrati presso le Associazioni Sportive, le FSN e DSA e presso il CONS esercitano la loro attività nel rispetto dell'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale e delle norme antidoping, in funzione della crescita tecnico-sportiva, educativa degli atleti.
4. Nell'ambito del CONS, delle FSN e DSA, possono costituirsi e regolamentare un organismo di coordinamento dei tecnici sportivi.
5. Gli Ufficiali di gara, inquadrati nelle rispettive FSN e DSA possono partecipare, nella qualifica a loro attribuita, allo svolgimento delle manifestazioni sportive per assicurarne la regolarità nel rispetto delle regolamentazioni nazionali ed internazionali.
6. Le FSN e le DSA possono riconoscere gruppi o Associazioni di Ufficiali di gara.
7. Gli Ufficiali di gara svolgono le proprie funzioni nel rispetto della lealtà sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità e indipendenza di giudizio.



Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

Seduta del Comitato Esecutivo

Pagina n° 20

in data 18 luglio 2016

Delibera n. 4

**Oggetto: Comma 4) STATUTO E REGOLAMENTO CONS - ADEMPIMENTI
LEGGE N. 149/2015**

8. Per l'espletamento della loro attività sportiva, dirigenti sportivi, tecnici e ufficiali di gara possono percepire indennità e rimborsi spesa in funzione delle loro abilitazioni e requisiti tecnico-sportive, nelle forme, modalità e disposizioni previste dal CONS, FSN/DSA e dalla Legge.

Art .28 - Attività sportiva professionale e dilettantistica

1. Tutte le attività svolte dalle FSN, DSA e dalle Associazioni Sportive affiliate ad esse, sono da considerarsi attività dilettantistiche ad eccezione di quanto previsto dalla Legge che riconosce l'attività di sportivi professionisti, quali gli atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi, preparatori atletici e collaboratori che, operando nel settore sportivo in modo prevalente, esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dalle FSN o DSA competenti, secondo le norme emanate dalle stesse, per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica.

Art. 29 Organizzazione Nazionale Anti Doping - NADO San Marino

1. Il NADO San Marino, Organizzazione Nazionale Anti Doping (NADO), istituito in seno al CONS è dotato di autonomia operativa, con competenza nel Territorio della Repubblica di San Marino ed è investito dell'autorità e della responsabilità per programmare, cooperare, proporre, coordinare, vigilare, prevenire e reprimere il fenomeno del Doping, in conformità al Codice Mondiale Anti Doping della WADA e alle disposizioni di Legge, dei regolamenti del CIO e del CONS, ovvero la somministrazione o l'assunzione volontaria da parte dell'atleta di sostanze vietate e metodi proibiti dal Codice Mondiale della WADA, allo scopo di accrescere artificiosamente e slealmente il rendimento fisico e le prestazioni nell'attività agonistica.
2. Fanno parte del NADO San Marino, con mandato quadriennale:
 - a) un rappresentante del CONS, nominato dal Consiglio Nazionale, che lo presiede;
 - b) un rappresentante legale designato dalla Segreteria di Stato con delega allo Sport;
 - c) un rappresentante medico designato dalla Segreteria di Stato con delega alla Sanità;
 - e) un rappresentante delle Federazioni Sportive Nazionali;
 - f) un rappresentante delle Associazioni Sportive *affiliate*;
 - g) un rappresentante della Commissione Atleti Olimpici o Commissione Nazionale Atleti;
3. Il NADO San Marino è dotato di un proprio Regolamento interno, approvato dal Comitato Esecutivo e ratificato dal Consiglio Nazionale, in armonia con le disposizioni della WADA impartite a tutti i Comitati Olimpici Nazionali, alle Federazioni Internazionali ed ad altre Organizzazioni sportive, e che devono essere riconosciute ed applicate da tutte le FSN, le DSA e loro Associazioni sportive affiliate, riconosciute del CONS e pena la sospensione e/o la revoca dell'affiliazione *all'organizzazione sportiva competente*.
4. Al NADO San Marino compete tutto il contenzioso, ivi comprese le sanzioni da comminarsi agli atleti, dirigenti e tecnici e genericamente ai collaboratori di supporto dell'atleta o delle Squadre, non essendo competente, in conformità ai disposti del Codice Mondiale della WADA, il Tribunale Sportivo.
5. Ricorso alle sanzioni del NADO San Marino potranno essere rivolti al Tribunale Nazionale Anti Doping, quale organismo di giustizia, per le decisioni in materia di violazione delle Regolamento Anti Doping del CONS e delle Federazioni Sportive qualora previsti e esistenti o delle disposizioni del Codice Mondiale della WADA.
6. Il Comitato Esecutivo stabilisce uno stanziamento specifico annuale, per tutte le attività del NADO San Marino, compatibilmente con gli stanziamenti a bilancio e dietro presentazione di una dettagliata relazione annuale e programmatica.



Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese



Seduta del Comitato Esecutivo

Pagina n° 21

in data 18 luglio 2016

Delibera n. 4

**Oggetto: Comma 4) STATUTO E REGOLAMENTO CONS - ADEMPIMENTI
LEGGE N. 149/2015**

Art. 30 - Tribunale Sportivo e Tribunale Nazionale Anti Doping

1. E' istituito presso il CONS, il Tribunale Sportivo con funzione consultiva, conciliativa e giudicante, il cui funzionamento è disciplinato dal *Regolamento di Giustizia Sportiva* deliberato dal Consiglio Nazionale e svolge le proprie funzioni nel rispetto dei principi di terzietà, autonomia ed indipendenza di giudizio e di valutazione.
2. Sono organi del Tribunale Sportivo nominati dal Consiglio Nazionale *del CONS*:
 - a) Un Giudice Sportivo di I Grado, quale organo monocratico
 - b) Un Giudice Sportivo di II Grado, quale organo collettivo, formato da due membri.
 - c) Uno o più Giudici Sportivi sostituti, in caso di sostituzione, per ragioni d'incompatibilità od opportunità.
3. Il Tribunale Sportivo ha competenza con pronuncia definitiva, sulle controversie che contrappongono una FSN o DSA a soggetti affiliati, Associazioni Sportive o singoli tesserati o licenziati, a condizione che siano stati previamente esperiti i ricorsi interni alla FSN o DSA, negli organi di Giustizia, ove presenti.
4. In riferimento alle controversie di cui al comma precedente, gli Statuti e i regolamenti delle FSN e DSA devono prevedere il tentativo obbligatorio di conciliazione e l'eventuale procedimento arbitrale. Gli statuti e i regolamenti delle Federazioni devono altresì contenere la previsione del ricorso obbligatorio all'arbitrato una volta esauriti i gradi interni di giudizio e prima di adire il tribunale sportivo.
5. Ogni organo della giustizia sportiva deve pronunciarsi, a pena di decadenza del provvedimento, entro un mese dal ricevimento del ricorso.
6. Il Tribunale Sportivo non ha competenza in materia di Doping la cui giurisdizione è demandata al Tribunale Nazionale Anti Doping, la cui composizione, competenza e giurisdizione saranno regolamentate nell'apposito Regolamento Anti Doping del CONS adottato su indicazione del NADO San Marino e approvato dal Consiglio Nazionale *del CONS*.

Art. 31 - Regolamento di Giustizia Sportiva

1. Il *Regolamento di Giustizia Sportiva*, approvato dal Consiglio Nazionale su proposta del Comitato Esecutivo, disciplina le norme generali del procedimento e prevede:
 - a) I principi, gli organi, l'accesso all'iter e l'organizzazione amministrativa presso il CONS
 - b) La nomina e la competenza degli organi di giustizia sportiva delle Federazioni e del CONS
 - c) Il tentativo di conciliazione fra le parti durante l'iter giudiziario
 - d) La clausola compromissoria
 - e) Il procedimento giudiziario
 - f) Le quote cauzionali all'inizio di ogni grado di giudizio da parte dei ricorrenti
 - g) Il pagamento delle spese processuali sostenute dal Tribunale Sportivo al termine dell'iter giudiziario
 - h) Le sanzioni e provvedimenti disciplinari
 - i) Modalità e termini per i provvedimenti di clemenza, e registro delle sanzioni disciplinari
2. Il *Regolamento di Giustizia Sportiva* non si applica nei casi di partecipazione di atleti, *tesserati, Associazioni e Federazioni sportive* a campionati e gare che, pur svolgendosi a San Marino, siano già regolamentate da ordinamenti internazionali o da specifici regolamenti, mentre, in riferimento alle FSN e DSA si applica integralmente anche alle Associazioni Sportive affiliate a quest'ultime.
3. Tutti gli aderenti alle Organizzazioni Sportive nell'ambito del CONS, FSN, DSA, Associazioni Sportive e singoli affiliati e tesserati hanno l'obbligo di adire gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo.



Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese



Seduta del Comitato Esecutivo

Pagina n° 22

in data 18 luglio 2016

Delibera n. 4

**Oggetto: Comma 4) STATUTO E REGOLAMENTO CONS - ADEMPIMENTI
LEGGE N. 149/2015**

4. *Qualsiasi decisione adottata dal Tribunale Sportivo potrà essere appellata esclusivamente innanzi al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) di Losanna, il quale emetterà una sentenza definitiva secondo il Codice dell'Arbitrato in materia di Sport.*

Art.32 - Simbolo e Bandiera del CONS

1. *Il simbolo del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese è costituito dai cinque anelli ed un drappo della Bandiera di San Marino, posto sottostante ai cerchi olimpici, raffigurando un nastro biancazzurro sopra lo stemma ufficiale della Repubblica di San Marino.*
2. *La Bandiera del CONS è costituita dal simbolo del CONS riprodotto su uno sfondo bianco.*
3. *Il simbolo e la bandiera del CONS, nonché eventuali modifiche o variazioni degli stessi, sono soggetti all'approvazione del Comitato Esecutivo del CIO*

Art. 33 - Approvazione dello Statuto del CONS e conformità alla Carta Olimpica

1. *Lo Statuto del CONS, redatto in armonia con l'ordinamento nazionale ed internazionale, è adottato a maggioranza dei componenti elettivi e di diritto del Consiglio Nazionale, su proposta del Comitato Esecutivo e deve essere approvato dal Comitato Olimpico Internazionale (CIO).*
2. *Dopo conforme approvazione del CIO, lo Statuto dovrà essere ratificato dalla Segreteria di Stato con delega allo Sport, entro sessanta giorni dalla sua ricezione come previsto dalla Legge.*
3. *La stessa procedura si applicherà ad ogni successiva modifica o variazione dello stesso.*
4. *In ogni caso lo Statuto dovrà sempre conformarsi alle disposizioni della Carta Olimpica, alle quali deve fare esplicito riferimento ed in caso di dubbio circa il senso o l'interpretazione, o in caso di contraddizione rispetto alla Carta Olimpica, quest'ultima prevarrà.*

Approvato dal Consiglio Nazionale del

Il Segretario Generale

Il Presidente

Il Presente Statuto viene presentato al CIO - Dipartimento per i Rapporti con i NOC - per la revisione e l'approvazione finale, prima di essere sottoposto alla Segreteria di Stato con delega allo Sport per la ratifica finale.

Il **Comitato Esecutivo**, dopo ampia disamina e confronto su alcuni articolati, approva all'unanimità il testo da sottoporre all'esame del Consiglio Nazionale prima di sottoporlo al CIO per la verifica di competenza.



Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

Seduta del Comitato Esecutivo

Pagina n° 23

in data 18 luglio 2016

Delibera n. 5

**Oggetto: Comma 4) STATUTO E REGOLAMENTO CONS - ADEMPIMENTI
LEGGE N. 149/2015**

Viene data lettura integrale del testo per le procedure di presentazione delle candidature e modalità delle elezioni nell'ambito del CONS elaborato sulla base delle precedenti normative, adattate naturalmente al nuovo Statuto e alla Disciplina dell'Attività Sportiva (Legge n.149/2015):

REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE E MODALITA' ELEZIONI CONS

Art. 1 - Svolgimento delle Assemblee federali elettive

1. Tutte le Federazioni sportive sono tenute al rinnovo delle cariche federali quadriennali, prevedendo la convocazione dell'assemblea elettiva nell'arco di tempo compreso dalla data di chiusura dei Giochi Olimpici estivi ed il termine fissato per Legge, ovvero entro il 31 Gennaio dell'anno successivo alla celebrazione delle Olimpiadi.
2. La lettera di convocazione dell'assemblea elettiva dovrà essere inviata a tutti gli aventi diritto di voto, nelle modalità e nei termini previsti dallo Statuto federale ed inviato contestualmente alla Segreteria del CONS, con almeno otto giorni di anticipo rispetto alla data di svolgimento dell'assemblea, unitamente alla lista degli iscritti con diritto di voto all'elettorato attivo e passivo.
3. In tutte le assemblee elettive nelle quali sia prevista l'elezione (o la sostituzione) del Presidente e/o dei membri del Consiglio federale, la Segreteria del CONS provvederà ad inviare un proprio funzionario o rappresentante delegato a sovrintendere alle operazioni elettorali e verificare il corretto svolgimento delle elezioni, in base alle norme statutarie.

Art. 2 - Ricorsi avverso l'esito delle Assemblee federali elettive

1. E' fissato nel termine massimo di 10 giorni dalla data di svolgimento dell'Assemblea elettiva e comunque entro l'11 Febbraio dell'anno successivo alla celebrazione delle Olimpiadi, la facoltà a qualsiasi iscritto - avente diritto di voto - di presentare eventuale ricorso contro l'esito delle elezioni federali, inviando apposita raccomandata al Tribunale Sportivo secondo le modalità previste dal Regolamento di Giustizia sportiva.

Art. 3 - Candidature alle cariche CONS

1. Entro il termine ultimo previsto dallo Statuto del CONS per il rinnovo delle cariche federali e comunque entro il 15 Febbraio dell'anno successivo alla celebrazione delle Olimpiadi, la Segreteria del CONS, provvede ad inviare, per raccomandata A/R, un plico contenente, il presente Regolamento, le buste e le schede anonime per la presentazione delle candidature alle cariche elettive del CONS, ai Presidenti eletti (o riconfermati) come da verbali riportati dal funzionario presente alle Assemblee elettive di cui all'art. 1.
2. Il plico conterrà una busta pre-compilata recante il nome della Federazione, da restituirsi nei termini previsti, dentro il quale saranno inserite le buste anonime, contenenti ciascuna una scheda - anch'essa anonima - con la proposta di candidatura delle Federazioni candidate alle varie cariche elettive in seno al CONS e previste da Statuto.
3. Ogni Presidente di Federazione ha la facoltà di presentare le candidature per tutte le cariche o limitatamente ad alcune e/o presentare lo stesso candidato, per più cariche.
4. Le schede anonime saranno di diverso colore, su cui le Federazioni riporteranno i nomi dei candidati, per gli incarichi così distinti:
 - a) Una scheda per la candidatura alla Presidenza
 - b) Una scheda per la candidatura alla Segreteria Generale
 - c) Una scheda per la candidatura alla Vice Presidenza
 - d) Una scheda per tre candidature a membro "interno" del Comitato Esecutivo
 - e) Una scheda per due candidature a membro "esterno" del Comitato Esecutivo



Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

Seduta del Comitato Esecutivo

Pagina n° 24

in data 18 luglio 2016

Delibera n. 5

**Oggetto: Comma 4) STATUTO E REGOLAMENTO CONS - ADEMPIMENTI
LEGGE N. 149/2015**

Precisazione sulla candidatura alla Vice Presidenza

La candidatura alla Vice Presidenza è riservata esclusivamente ad un Presidente, membro di diritto del Consiglio Nazionale del CONS e rappresentante una Federazione Olimpica.

Precisazione sulle candidature di membro "interno" del Comitato Esecutivo

Le candidature all'incarico di membro "interno" del Comitato Esecutivo sono riservate esclusivamente ai Presidenti membri di diritto del Consiglio Nazionale rappresentanti di una Federazione Olimpica, Non Olimpica o di Servizio.

Precisazioni sulle candidature di membro "esterno" del Comitato Esecutivo

Le candidature all'incarico di membro "esterno" del Comitato Esecutivo sono riservate a dirigenti, tecnici, atleti e sportivi che comunque non potranno essere contestualmente membri di un Consiglio Federale di una Federazione Olimpica, Non Olimpica o di Servizio e quindi scelti al di fuori dei membri di diritto del Consiglio Nazionale.

5. Nella busta contenente la scheda di candidatura dei membri "esterni" del Comitato Esecutivo sarà altresì necessario indicare, oltre al nome, anche le generalità del candidato al fine di poter correttamente notificare la sua candidatura alle elezioni del CONS (omonimie).
6. I Presidenti federali, membri di diritto del Consiglio Nazionale, entro il termine stabilito dal Comitato Esecutivo e comunque entro il 28 Febbraio dell'anno successivo alla celebrazione delle Olimpiadi, dovranno far pervenire la busta pre-compilata ricevuta che conterrà le buste chiuse e sigillate con all'interno le schede riportanti le proposte di candidatura alle cariche del CONS, nei termini indicati nel presente Regolamento.
7. Alla data di scadenza stabilita dal Comitato Esecutivo del CONS per la presentazione delle candidature e comunque entro il 5 Marzo dell'anno successivo alla celebrazione delle Olimpiadi, l'Esecutivo si riunirà alla presenza dei Sindaci Revisori del CONS o in mancanza, del Collegio dei Giudici Sportivi, per procedere all'apertura delle buste, lo spoglio delle schede e redigere l'elenco dei candidati ammessi per ogni carica elettiva, riportando i nomi dei candidati, il numero delle preferenze ricevute e le generalità dei candidati a membro "esterno" del Comitato Esecutivo, con apposito verbale.
8. Ai Sindaci Revisori del CONS è data facoltà, nelle operazioni di verifica, apertura e spoglio delle buste, non ammettere eventuali candidature non pervenute nei termini o nelle modalità previste dal presente Regolamento.
9. La Segreteria del CONS provvederà ad inviare, il giorno seguente alla seduta dell'Esecutivo e per posta raccomandata, l'elenco dei candidati ammessi ai Presidenti membri di diritto del Consiglio Nazionale ed a tutti i candidati, la notifica dell'avvenuta candidatura alle prossime elezioni del CONS.
10. Ai candidati che non siano già membri uscenti del Comitato Esecutivo, la Segreteria del CONS solleciterà, con apposita comunicazione scritta, la presentazione di un curriculum sportivo che dovrà essere consegnato entro una settimana dal ricevimento della notifica di candidatura.

Art. 4 - Rinuncia alle cariche CONS

Al candidato a cui è stata inviata la notifica, è data facoltà di rinuncia alla candidatura, inviando apposita lettera firmata, da presentarsi alla Segreteria del CONS prima dell'inizio della seduta del Consiglio Nazionale o dichiarare la propria indisponibilità nel corso della stessa, se il candidato in questione è già membro del Consiglio Nazionale.

Art. 5 - Consiglio Nazionale elettivo del CONS

Entro il 31 Marzo dell'anno successivo alla celebrazione delle Olimpiadi, i membri di diritto del Consiglio Nazionale procedono ad eleggere le cariche del CONS come da Statuto, per il nuovo ciclo Olimpico con mandato quadriennale.



Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

Seduta del Comitato Esecutivo

Pagina n° 25

in data 18 luglio 2016

Delibera n. 5

**Oggetto: Comma 4) STATUTO E REGOLAMENTO CONS - ADEMPIMENTI
LEGGE N. 149/2015**

1. Il Presidente del CONS o colui chiamato a presiedere l'Assemblea permetterà l'accesso in sala prima dell'avvio delle operazioni elettorali, a tutti i candidati che lo richiedano - non facendo parte del Consiglio Nazionale - per permettere loro di effettuare una breve presentazione d'intenti della durata massima di tre (3) minuti ciascuno. Medesime condizioni saranno riservate ai candidati già membri del Consiglio Nazionale.
2. Prima di procedere alla distribuzione delle schede, verrà constatato il numero dei presenti con diritto di voto, per stabilire il quorum necessario per l'elezione alle cariche secondo i requisiti richiesti dallo Statuto. Avendo predisposto il seggio in modo consono e riservato, si procederà con l'ausilio dei Sindaci Revisori e/o di funzionari CONS, all'appello degli aventi diritto di voto, la distribuzione, votazione e spoglio delle schede ed infine alla proclamazione degli eletti per ogni sessione di voto.

Art. 6 - Ordine delle sessioni di voto e quorum richiesto per ogni singola elezione

Prima Votazione: Presidente CONS

L'elezione viene effettuata a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Nazionale.
(*es. 40 sono i componenti del Consiglio Nazionale; saranno necessari 21 voti validi espressi*)

Nel caso non si raggiungesse il quorum necessario, le votazioni verranno ripetute ad oltranza, fino al raggiungimento del quorum richiesto.

Dopo la votazione, verrà effettuato lo spoglio e la proclamazione del candidato eletto. Il suo nominativo verrà depennato se presente in altre liste di candidatura.

Seconda Votazione: Vice Presidente CONS (riservato ai Presidenti di Federazione Olimpica)

L'elezione viene effettuata a maggioranza assoluta dei presenti nel Consiglio Nazionale.
(*es. 40 sono i componenti del Consiglio Nazionale ma presenti al momento della votazione solamente 30 membri aventi diritto di voto; saranno sufficienti 16 voti validi espressi*)

Nel caso non si raggiungesse il quorum necessario, le votazioni verranno ripetute ad oltranza, fino al raggiungimento del quorum richiesto.

Dopo la votazione, verrà effettuato lo spoglio e la proclamazione del candidato eletto. Il suo nominativo verrà depennato se presente in altre liste di candidatura.

Terza Votazione: n. 3 (tre) membri "interni" del Comitato Esecutivo (riservati ai Presidenti di Fed. O. Non O. o di Serv.)

L'elezione viene effettuata a maggioranza semplice dei presenti nel Consiglio Nazionale.
(*I primi tre candidati che otterranno il maggior numero di voti saranno dichiarati eletti*)

Nel caso si verificasse una parità di preferenze, seguirà un ballottaggio, con votazioni ad oltranza in caso di ulteriore parità.

Dopo la votazione, verrà effettuato lo spoglio e la proclamazione dei candidati eletti. Tali nominativi verranno depennati, se presenti in altre liste di candidatura.

Quarta Votazione: n. 2 (due) membri "esterni" del Comitato Esecutivo

(*riservati a coloro che non siano membri di CF di una Federazione Olimpica, Non Olimpica o di servizio*)

L'elezione viene effettuata a maggioranza semplice dei presenti nel Consiglio Nazionale.
(*I primi due candidati che otterranno il maggior numero di voti saranno dichiarati eletti*)

Nel caso si verificasse una parità di preferenze, seguirà un ballottaggio, con votazioni ad oltranza in caso di ulteriore parità.

Dopo la votazione, verrà effettuato lo spoglio e la proclamazione dei candidati eletti. Tali nominativi verranno depennati, se presenti in altre liste di candidatura.



Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

Seduta del Comitato Esecutivo

Pagina n° 26

in data 18 luglio 2016

Delibera n. 5

**Oggetto: Comma 4) STATUTO E REGOLAMENTO CONS - ADEMPIMENTI
LEGGE N. 149/2015**

Quinta Votazione: Segretario Generale CONS (*scelto fuori dal Consiglio Nazionale*)

L'elezione viene effettuata a maggioranza assoluta dei presenti nel Consiglio Nazionale al momento della votazione.
(*es. 40 sono i componenti ma solo 30 votanti sono presenti; saranno necessari 16 voti validi*)

Nel caso non si raggiungesse il quorum necessario, le votazioni saranno ripetute ad oltranza, fino al raggiungimento del quorum richiesto.

Dopo la votazione, verrà effettuato lo spoglio e la proclamazione del candidato eletto.

Art. 7 - Requisiti per rivestire cariche CONS

I requisiti per coloro che intendono rivestire la carica di Presidente, Vice Presidente, Segretario Generale o membro del Comitato Esecutivo sono i seguenti:

- Essere cittadini sammarinesi.
- Non avere riportato condanne penali passate in giudicato, per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno, ovvero a pene che comportino per lo stesso periodo di tempo, l'interdizione dai Pubblici Uffici;
- Non essere dichiarato soggetto inidoneo ai sensi della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche ed integrazioni;
- Non aver riportato, negli ultimi due quadrienni olimpici, da parte del CONS, da una FSN/DSA o da un organismo sportivo internazionale riconosciuto, salva riabilitazione, a squalifiche o inibizioni sportive complessivamente superiori ad un anno;
- Non incorrere nelle incompatibilità previste dalla Legge 30 settembre 2015 n.149 e dallo Statuto del CONS.
- Non aver subito una sanzione, a seguito dell'accertamento di una violazione delle norme sportive anti Doping del CONS o delle disposizioni del Codice Mondiale Anti Doping della WADA (World Anti Doping Agency)

Art. 8 - Incompatibilità delle cariche CONS

- Tutti i componenti il Comitato Esecutivo, incluso il Presidente, il Segretario Generale, il Vice Presidente ed i membri "esterni" ed "interni" dell'Esecutivo, sono incompatibili con cariche direttive nelle DSA e nelle Associazioni Sportive affiliate.
- Sono altresì incompatibili con incarichi di direzione e di rappresentanza in seno a Partiti o Movimenti Politici, Organizzazioni Sindacali, con la carica a membro del Consiglio Grande e Generale e del Congresso di Stato, Presidenti o Direttori di Enti Pubblici o a Partecipazione statale, nonché i dipendenti del CONS o i funzionari e della Segreteria di Stato con delega allo Sport.
- L'incompatibilità nel ricoprire cariche all'interno del Comitato Esecutivo, ad esclusione del Segretario Generale, è estesa anche a coloro che ricavano un reddito personale prevalente dall'attività sportiva o da attività ad essa collegata.
- I componenti dell'Esecutivo, qualora vengano a trovarsi in situazioni di permanente conflitto di interessi, sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e debbono essere dichiarati decaduti. Se il conflitto d'interessi è limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato, non è incompatibile ma dovrà astenersi dal prendere parte alle une o agli altri.

Art. 9 - Entrata in vigore

Il Presente Regolamento entra in vigore, a tutti gli effetti, a partire dal 5 agosto 2016.

Il **Comitato Esecutivo**, dopo alcuni interventi circa richieste di delucidazioni in merito alla presentazione delle candidature, approva all'unanimità il testo da sottoporre all'esame ed approvazione del Consiglio Nazionale del prossimo 21 luglio.



Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

Seduta del Comitato Esecutivo

Pagina n° 27

in data 18 luglio 2016

Delibera n. 6

**Oggetto: Comma 4) STATUTO E REGOLAMENTO CONS - ADEMPIMENTI
LEGGE N. 149/2015**

Viene data lettura integrale del testo del Regolamento di Giustizia Sportiva così predisposto ed elaborato dai giudici effettivi e supplenti unitamente al Segreteria Generale CONS.

REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA SPORTIVA

PREAMBOLO

Al fine di consentire il più ampio esercizio del diritto alla giustizia sportiva ed una corretta applicazione delle procedure, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Titolo IX – Giustizia Sportiva, artt. 59 e 60, della legge 30/09/2015 n. 149, nonché dello Statuto e dei Regolamenti del CONS, vengono emanate le disposizioni che seguono.

PARTE PRIMA - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Norme generali

1. I procedimenti di giustizia sportiva disciplinati dal presente Regolamento assicurano il totale rispetto delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena ed assoluta tutela dei diritti e degli interessi dei singoli tesserati, affiliati e di tutti gli altri soggetti dallo stesso riconosciuti.
2. Tutti i procedimenti di giustizia sportiva garantiscono ed attuano altresì i principi di parità delle parti, di rispetto del contraddittorio e tutti gli altri principi generali previsti e riconosciuti a tutela di un processo giusto ed equo.
3. Le decisioni emesse dai Giudici Sportivi sono pubbliche, devono essere redatte in maniera chiara ed adeguatamente motivate. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi enunciati al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto.

Art. 2 - Organi di Giustizia Sportiva e Attribuzioni

1. È istituito presso il CONS il *Tribunale Sportivo* con funzione conciliativa e giudicante.
2. Sono organi del *Tribunale Sportivo* nominati dal *Consiglio Nazionale del CONS* a norma di Legge:
 - un *Giudice Sportivo di I grado*, quale organo monocratico;
 - un *Giudice Sportivo di II grado*, quale organo collegiale, formato da due membri.
3. Il *Tribunale Sportivo* ha competenza, con pronuncia definitiva, sulle controversie che contrappongono una FSN (Federazione Sportiva Nazionale) o DSA (Disciplina Sportiva Associata) a soggetti affiliati, ad Associazioni Sportive o a singoli tesserati o provvisti di licenza sportiva, ad eccezione delle controversie che hanno ad oggetto i provvedimenti disciplinari e/o regolamentari adottati nell'ambito delle competizioni sportive nelle singole discipline.
4. È possibile adire il *Tribunale Sportivo* solamente quando siano stati previamente esperiti i ricorsi interni alla FSN o alla DSA, nei rispettivi organi di giustizia e solamente una volta esauriti tutti i gradi di giudizio, salvo che le parti optino per la procedura arbitrale ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 10.
5. Ogni organo della giustizia sportiva deve pronunciarsi entro un (1) mese dal ricevimento del ricorso. In mancanza di provvedimento nel termine previsto il ricorso si intende accolto.

Art. 3 - Norme generali del Procedimento

Il presente *Regolamento di Giustizia Sportiva* disciplina le norme generali del procedimento e prevede:

- a) I principi, le norme di accesso all'iter della giustizia sportiva e l'organizzazione amministrativa presso il CONS;
- b) La nomina e la competenza degli organi di giustizia sportiva delle FSN/DSA e del CONS;
- c) Il tentativo di conciliazione fra le parti durante l'iter giudiziario;
- d) Le regole del ricorso all'*Arbitrato*;
- e) Le quote cauzionali da versarsi all'inizio di ogni grado di giudizio da parte dei ricorrenti;
- f) Il pagamento delle spese processuali sostenute dal *Tribunale Sportivo*;
- g) Le sanzioni e provvedimenti disciplinari e relativo *Registro*;



Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

Seduta del Comitato Esecutivo

Pagina n° 28

in data 18 luglio 2016

Delibera n. 6

**Oggetto: Comma 4) STATUTO E REGOLAMENTO CONS - ADEMPIMENTI
LEGGE N. 149/2015**

h) Modalità e termini per i provvedimenti di clemenza.

Art. 4 - Casi di non applicazione

La normativa sopra prevista non si applica nei casi di partecipazione di tesserati ed atleti, Associazioni sportive e Federazioni a campionati e gare che, pur svolgendosi a San Marino, siano già regolamentate da ordinamenti internazionali.

Art. 5 - Ambito di applicazione

1. La disciplina prevista nel presente articolo in riferimento alle FSN e DSA si applica integralmente anche alle Associazioni Sportive affiliate a queste ultime.
2. Tutti gli aderenti alle organizzazioni sportive nell'ambito del CONS, FSN, DSA, Associazioni Sportive e singoli affiliati e tesserati hanno l'obbligo di adire gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo e di esperire tutti i gradi di giudizio da esso previsti, prima di adire le vie legali ordinarie.

PARTE SECONDA

PREVISIONI DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Art. 6 - I principi, le norme di accesso all'iter della giustizia e l'organizzazione amministrativa presso il CONS

1. Il *Tribunale Sportivo* opera nel rispetto dei principi di terzietà, autonomia ed indipendenza di giudizio e di valutazione, nel rispetto del diritto alla difesa e del contraddittorio tra le parti.
2. Chiunque assuma violato un interesse o un diritto in ambito sportivo ha diritto di adire la giustizia sportiva nel rispetto della gradazione dei ricorsi così come stabilito dalla legge, dal presente *Regolamento di Giustizia Sportiva*, dagli Statuti e dai regolamenti delle FSN, delle DSA e delle Associazioni Sportive di competenza.
3. Non si potrà adire il grado di giustizia successivo se non si è esperito il grado di giustizia precedente.
4. È istituita presso il CONS la *Cancelleria del Tribunale Sportivo*, presso la quale vengono depositati i ricorsi, i documenti e le memorie ad essi inerenti, vengono pagate le quote cauzionali nonché le somme dovute a titolo di spese processuali sostenute dal *Tribunale Sportivo*, formati i fascicoli dei ricorsi e depositate le decisioni, e presso il quale viene tenuto il *Registro Generale dei ricorsi* e il *Registro delle Sanzioni e dei Provvedimenti Disciplinari*.
5. La *Cancelleria del Tribunale Sportivo* per ogni ricorso apre un apposito fascicolo sul quale sono annotati:
 - a) il numero di iscrizione nel *Registro Generale*;
 - b) i dati relativi all'identificazione delle parti;
 - c) l'oggetto del ricorso.
6. I fascicoli sono conservati presso la *Cancelleria del Tribunale Sportivo* e consultabili esclusivamente dalle parti del ricorso.
7. La *Cancelleria del Tribunale Sportivo* cura le notificazioni alle parti nei casi e nelle modalità previste dagli articoli che seguono.

Art. 7 - Nomina e competenza degli organi di giustizia sportiva delle Federazioni

1. Ciascuna FSN e DSA deve prevedere le procedure di nomina, le competenze degli organi di giustizia sportiva federale e procedere alla nomina.
2. È riservata alle FSN ed alle DSA la nomina e la disciplina degli organi di giustizia sportiva federale, in ogni caso dovrà essere comunicato al CONS l'organo di ultima istanza prescelto.
3. Gli organi di giustizia delle FSN e delle DSA hanno competenza nelle materie di cui al comma 4 dell'art. 59 della legge 149/2015.

Art. 8 - Il procedimento dinanzi agli organi di giustizia federale

1. Le FSN e le DSA sono libere di disciplinare il procedimento dinanzi agli organi di giustizia federale.



Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

Seduta del Comitato Esecutivo

Pagina n° 29

in data 18 luglio 2016

Delibera n. 6

**Oggetto: Comma 4) STATUTO E REGOLAMENTO CONS - ADEMPIMENTI
LEGGE N. 149/2015**

2. In ogni caso, il procedimento dinanzi agli organi di giustizia federale deve necessariamente prevedere:

- a) Che ogni provvedimento deve essere impugnato entro il termine di sessanta (60) giorni dal momento in cui l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza, decorso il quale, il provvedimento non è più impugnabile;
- b) Il tentativo obbligatorio di conciliazione tra le parti innanzi all'organo di giustizia federale di prima istanza, ai sensi di quanto stabilito dal successivo art. 9;
- c) La possibilità di ricorso all'*Arbitrato*, ai sensi di quanto stabilito dal successivo art. 10;
- d) L'esistenza di almeno un grado di giustizia federale, affidato ad un organo che, se non diversamente nominato, deve individuarsi nel Consiglio Federale, il quale avrà competenza decisionale anche sui ricorsi presentati avverso provvedimenti dallo stesso emanati;
- e) Che la decisione emessa dall'organo di ultima istanza deve essere comunicata, a cura dell'organo stesso, alle parti interessate tramite raccomandata con avviso di ricevimento o con altro sistema idoneo a comprovare l'avvenuta ricezione.
- f) Che contro la decisione emessa dall'organo di ultima istanza federale è ammesso ricorso al *Tribunale Sportivo*, innanzi al Giudice Sportivo di I grado.

Art. 9 - Il tentativo di conciliazione tra le parti

1. Le FSN e le DSA devono prevedere il tentativo di conciliazione obbligatorio innanzi all'organo di giustizia federale di prima istanza.
2. L'udienza di conciliazione dovrà essere fissata nel termine di dieci (10) giorni dal deposito del ricorso.
3. All'udienza fissata per il tentativo di conciliazione dovrà intervenire un delegato del *Comitato Esecutivo del CONS*, da esso designato con funzioni di conciliatore.
4. Dell'udienza fissata per la conciliazione delle parti dovrà essere redatto verbale per iscritto.
5. In caso di avvenuta conciliazione la controversia si intende definitivamente risolta.
6. In caso di mancata conciliazione, l'organo di prima istanza assegna alle parti il termine di dieci (10) giorni per dichiarare se intendono sottoporre la controversia all'arbitrato.
7. Decorso il termine di cui sopra senza che le parti abbiano entrambe manifestato la volontà di ricorrere all'*Arbitrato*, l'organo federale adito si pronuncerà nei successivi dieci (10) giorni e si procederà con l'iter di giustizia sportiva previsto all'interno di ciascuna FSN e DSA.

Art. 10 - Le regole del Ricorso all'Arbitrato

1. Qualora entrambe le parti dichiarino di voler ricorrere all'*Arbitrato* nel termine di cui al precedente art. 9 comma 6, l'organo di giustizia federale di prima istanza assegna alle parti un ulteriore termine di dieci (10) giorni per la scelta dell'arbitro di parte.
2. Decorso detto termine, le parti, nei successivi dieci (10) giorni, dovranno congiuntamente comunicare il nominativo del terzo arbitro prescelto; qualora entro tale termine le parti non comunichino il nominativo del terzo arbitro, l'organo di giustizia federale dovrà immediatamente darne notizia al *Comitato Esecutivo del CONS* che provvede d'ufficio alla designazione del terzo arbitro.
3. La procedura arbitrale è liberamente stabilita dal *Collegio Arbitrale*, salvo il rispetto del principio del contraddittorio tra le parti. E' in facoltà del *Collegio Arbitrale* assumere prove, sentire testimoni ed effettuare gli eventuali approfondimenti istruttori ritenuti di ragione.
4. In ogni caso, il *Collegio Arbitrale* dovrà emettere la propria decisione entro trenta (30) giorni successivi alla sua costituzione, avvenuta ai sensi di quanto stabilito al comma secondo del presente articolo.
5. Il lodo è inappellabile, salvo i rimedi della giustizia ordinaria.



Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

Seduta del Comitato Esecutivo

Pagina n° 30

in data 18 luglio 2016

Delibera n. 6

**Oggetto: Comma 4) STATUTO E REGOLAMENTO CONS - ADEMPIMENTI
LEGGE N. 149/2015**

Art. 11 - Del ricorso innanzi al Giudice di I Grado

1. Entro il termine di sessanta (60) giorni dalla comunicazione della decisione assunta dall'organo di giustizia federale di ultima istanza, i soggetti interessati possono proporre ricorso avverso tale provvedimento mediante il deposito presso la *Cancelleria del Tribunale Sportivo* di ricorso scritto indirizzato al *Giudice Sportivo di I grado*.
2. Il ricorso deve essere notificato a cura del ricorrente alla parte resistente ed alle eventuali parti contro interessate a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. La ricevuta di ritorno, attestante la ricezione del ricorso deve essere allegata al ricorso medesimo al momento del deposito presso la *Cancelleria del Tribunale Sportivo*.
3. Al ricorso deve essere inoltre allegata la quietanza di pagamento della tassa per il ricorso che verrà rilasciata dalla *Cancelleria del Tribunale Sportivo* al momento della ricezione del pagamento. Tale pagamento dovrà essere effettuato prima del deposito del ricorso a pena di irricevibilità del medesimo.
4. Il ricorso deve contenere: l'indicazione dell'atto contro il quale esso si propone, che deve allegato al ricorso stesso, i dati di identificazione delle parti e dei controinteressati, ove vi siano, le motivazioni in fatto ed eventualmente in diritto a sostegno dello stesso, i mezzi di prova documentali e testimoniali di cui il ricorrente intende avvalersi, allegando senz'altro quelli documentali. Il ricorrente deve altresì indicare un indirizzo di posta elettronica al quale saranno validamente notificate tutte le successive comunicazioni, ad eccezione della decisione finale.
5. Entro il termine di sette (7) giorni dal ricevimento del ricorso, la parte resistente e le parti controinteressate possono depositare memorie presso la *Cancelleria del Tribunale Sportivo*. In caso di mancato deposito di memorie le parti si intendono non costituite in giudizio, salvo in ogni caso il loro diritto a comparire spontaneamente in ogni momento del processo. Al momento della costituzione, la parte resistente e le parti controinteressate debbono indicare un indirizzo di posta elettronica al quale saranno validamente notificate tutte le successive comunicazioni, ad eccezione della decisione finale.
6. Decorso il termine di cui al comma precedente la *Cancelleria del Tribunale Sportivo* trasmette il fascicolo, nel quale sono inserite le eventuali memorie, al Giudice Sportivo di I grado che con suo provvedimento fissa nel termine di quindici (15) giorni l'udienza per l'escussione dei testi ammessi e per la discussione del ricorso. La *Cancelleria del Tribunale Sportivo* ne dà avviso alle parti mediante comunicazione a mezzo e-mail agli indirizzi da loro indicati.
7. Ogni parte può ottenere a sue spese copia degli atti e dei documenti allegati al fascicolo.
8. Nella seduta di discussione, di cui al punto che precede, le parti hanno il diritto di comparire personalmente ed esporre le proprie ragioni anche tramite un difensore o altra persona da esse delegata a rappresentarli.
9. Al termine dell'udienza di discussione il *Giudice Sportivo* si riserva la decisione che deve essere depositata presso la *Cancelleria del Tribunale Sportivo* entro i successivi otto (8) giorni. La *Cancelleria del Tribunale Sportivo* stessa curerà le notifiche del provvedimento alle parti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 12 - Del ricorso al Giudice Sportivo di II Grado

1. La decisione del *Giudice Sportivo di I grado* può essere impugnata innanzi al *Giudice Sportivo di II Grado* entro il termine di trenta (30) giorni dalla notifica del provvedimento.
2. L'appello si propone con il deposito di atto scritto presso la *Cancelleria del Tribunale Sportivo* contenente i motivi di doglianza per i quali si intende ricorrere. L'appellante deve altresì indicare un indirizzo di posta elettronica al quale saranno validamente notificate tutte le successive comunicazioni, ad eccezione della decisione finale.
3. All'atto del deposito in *Cancelleria del Tribunale Sportivo* del ricorso in appello si deve allegare la quietanza di avvenuto pagamento della somma prevista per il ricorso di secondo grado a pena di irricevibilità dello stesso.
4. Ricevuto il ricorso in appello, la *Cancelleria del Tribunale Sportivo* ne dà immediata comunicazione alle altre parti, avvertendole che, entro i successivi sette (7) giorni possono depositare memorie presso la *Cancelleria del Tribunale Sportivo*. In caso di mancato deposito di memorie le parti si intendono non costituite nel giudizio d'appello, salvo in ogni caso il loro diritto a comparire spontaneamente in ogni momento del processo.



Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

Seduta del Comitato Esecutivo

Pagina n° 31

in data 18 luglio 2016

Delibera n. 6

**Oggetto: Comma 4) STATUTO E REGOLAMENTO CONS - ADEMPIMENTI
LEGGE N. 149/2015**

Al momento della costituzione, la parte resistente e le parti controinteressate debbono indicare un indirizzo di posta elettronica al quale saranno validamente notificate tutte le successive comunicazioni, ad eccezione della decisione finale.

5. Non sono ammesse prove nuove.
6. Decorso il termine di cui al precedente comma quarto, la *Cancelleria del Tribunale Sportivo* trasmette il fascicolo, nel quale sono inserite le eventuali memorie, all'organo competente che con suo provvedimento fissa nel termine di quindi (15) giorni l'udienza per la discussione del ricorso. La *Cancelleria del Tribunale Sportivo* ne dà avviso alle parti mediante comunicazione a mezzo e-mail agli indirizzi indicati dalle parti.
7. Nella seduta di discussione le parti hanno il diritto di comparire personalmente ed esporre le proprie ragioni anche tramite un difensore o altra persona da esse delegata a rappresentarli.
8. Al termine dell'udienza di discussione l'organo decidente si riserva la decisione che deve essere depositata presso la *Cancelleria del Tribunale Sportivo* entro i successivi otto (8) giorni.
9. La *Cancelleria del Tribunale Sportivo* curerà le notifiche del provvedimento alle parti del ricorso mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
10. Contro il provvedimento emesso dal Giudice sportivo di secondo grado non sono ammessi ulteriori gravami di giustizia sportiva, salvo ricorso alla giustizia ordinaria.

Art. 13 - Astensione e ricusazione

1. Il *Giudice Sportivo* è obbligato ad astenersi qualora sussistano gravi ragioni, determinate da rapporti di parentela, affinità, amicizia, inimicizia, economici o di lavoro tra il *Giudice Sportivo* stesso e una delle parti o difensori di queste nei procedimenti nei quali è chiamato ad esprimersi.
2. Il *Giudice Sportivo* è parimenti obbligato ad astenersi nel caso in cui abbia reso consigli, pareri oppure abbia indebitamente manifestato il proprio convincimento sui fatti oggetto del procedimento nonché per altri conflitti di interesse.
3. Il *Giudice Sportivo* può altresì astenersi qualora sussistano motivi di opportunità idonei a far ritenere compromessa la sua imparzialità e la serenità di giudizio.
4. Il *Giudice Sportivo* che dichiara di doversi astenere viene sostituito da uno dei *Giudici Sportivi Supplenti* su incarico conferito dal *Comitato Esecutivo del CONS*.
5. Nelle ipotesi di cui ai commi che precedono, qualora il *Giudice Sportivo* non si astenga, le parti lo possono ricusare.
6. L'istanza di ricusazione deve essere presentata al *Comitato Esecutivo del CONS* entro il termine dell'udienza di discussione. Il *Comitato Esecutivo del CONS* decide sull'istanza di ricusazione nel termine di otto (8) giorni mediante provvedimento motivato notificato a tutte le parti.

Art. 14 - Delle quote cauzionali da versarsi all'inizio di ogni grado di giudizio

1. Le quote cauzionali da versarsi all'inizio di ogni grado di giudizio da parte dei ricorrenti sono stabilite con apposita delibera del *Consiglio Nazionale del CONS*.
2. Le somme versate dal ricorrente saranno restituite a conclusione dell'iter di giudizio in caso di vittoria nel ricorso. Qualora il ricorrente risulti invece soccombente, tali somme saranno trattenute come concorso alle spese di procedimento.

Art. 15 - Pagamento spese processuali

1. Per ogni grado di giudizio, il *Giudice Sportivo* competente può condannare, stabilendone l'ammontare, la parte soccombente al pagamento delle spese processuali sostenute per il giudizio a meno che non ritenga la sussistenza di giusti motivi per disporre la compensazione totale o parziale delle spese.
2. Il *Consiglio Nazionale del CONS* stabilirà con delibera, per ciascuna tipologia e grado di giudizio, l'ammontare delle spese di giustizia, nel rispetto dei principi generali della giustizia sportiva.



Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

Seduta del Comitato Esecutivo

Pagina n° 32

in data 18 luglio 2016

Delibera n. 6

**Oggetto: Comma 4) STATUTO E REGOLAMENTO CONS - ADEMPIMENTI
LEGGE N. 149/2015**

Art. 16 - Provvedimenti di clemenza

1. Il CONS e ciascuna *FSN o DSA*, avranno il potere di concedere, nell'ambito dei propri provvedimenti di competenza:
 - a) la *GRAZIA*, quale condono totale o parziale che non annulla il provvedimento e le sue conseguenze legali ed è personale;
 - b) l'*AMNISTIA*, che estingue l'illecito disciplinare;
 - c) l'*INDULTO*, quale condono totale o parziale di pena ed è esteso a tutti.

Art.17 - Le sanzioni disciplinari

1. Le sanzioni disciplinari applicabili sono quattro:
 - a) Il *RICHIAMO VERBALE*;
 - b) Il *RICHIAMO SCRITTO*;
 - c) La *SOSPENSIONE* a tempo determinato non superiore a trentasei (36) mesi;
 - d) La *RADIAZIONE*.
2. Le sanzioni di cui al superiore comma 1, sono applicabili anche a coloro i quali, seppur non risultino più tesserati, si siano resi responsabili di violazioni dello Statuto, di norme federali o di altra disposizione loro applicabile per i fatti commessi in costanza di tesseramento.

Art. 18 - Registro delle Sanzioni e dei Provvedimenti Disciplinari

1. Il *Registro delle Sanzioni e dei Provvedimenti Disciplinari* è tenuto presso la *Cancelleria del Tribunale Sportivo* a norma del precedente articolo 6, quarto comma.
2. Ogni Federazione è tenuta a dare immediatamente comunicazione alla *Cancelleria del Tribunale Sportivo* delle sanzioni disciplinari applicate il quale provvederà alla compilazione del *Registro*.

Art. 19 - Termini di prescrizione

3. Gli illeciti e le infrazioni sanzionabili a norma del presente regolamento si prescrivono in diciotto (18) mesi.

Art. 20 - Modalità e termini per i provvedimenti di clemenza

1. I provvedimenti di clemenza di cui al precedente art. 16 possono essere adottati nel termine massimo di cinque (5) anni dal momento in cui è stata commessa la violazione che ha determinato l'applicazione di un provvedimento o di una sanzione, all'infuori del provvedimento di *GRAZIA* che può essere concesso nel termine massimo di dieci (10) anni. In caso di sanzione di radiazione, il provvedimento di *GRAZIA* non potrà essere concesso, prima che non siano trascorsi quattro (4) anni dalla data del provvedimento di radiazione.

Art. 21 - Disciplina speciale in materia di elezioni federali

1. Al fine di garantire una maggiore celerità nei ricorsi aventi ad oggetto provvedimenti in materia di elezioni federali vengono stabilite le seguenti disposizioni.
2. La competenza dei ricorsi in materia di elezioni è assegnata in via esclusiva ad un *Collegio* di tre (3) Giudici Sportivi composto dal *Giudice sportivo di I Grado* e dai *Giudici Sportivi di II grado* nominati dal *Consiglio Nazionale del CONS*.
3. Le decisioni sono deliberate a maggioranza.
4. Qualora uno dei membri risulti incompatibile ad esprimersi su di un determinato caso verrà sostituito da un *Giudice Sportivo supplente*. Valgono le regole di astensione e ricasazione meglio disciplinate all'art. 13.
5. Chiunque intenda proporre ricorso avverso un provvedimento in materia di elezioni federali, dovrà depositare presso la *Cancelleria del Tribunale Sportivo* entro il termine di dieci (10) giorni dalla data dell'Assemblea elettiva, ricorso scritto indirizzato al *Collegio* contenente i motivi del ricorso, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi, allegando senz'altro quelli documentali.



Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

Seduta del Comitato Esecutivo

Pagina n° 32

in data 18 luglio 2016

Delibera n. 6

**Oggetto: Comma 4) STATUTO E REGOLAMENTO CONS - ADEMPIMENTI
LEGGE N. 149/2015**

6. È facoltà del *Collegio dei Giudici Sportivi* ammettere o meno testimoni.
7. Il *Collegio* è tenuto ad emettere la decisione nel termine di venti (20) giorni dal deposito del ricorso.
8. Il provvedimento di annullamento emesso dal *Collegio* è immediatamente esecutivo.
9. La decisione del Collegio è inappellabile, salvo ricorso, anche per sospensiva, alla giustizia ordinaria.
10. Tutte le FSN e DSA hanno l'obbligo di uniformarsi alle decisioni assunte dai *Giudici del Tribunale Sportivo*, compreso l'obbligo di riconvocare l'Assemblea nel termine che verrà indicato.

Art. 22 - Adeguamento

1. Le FSN e le DSA dovranno adeguare i propri statuti al presente regolamento di disciplina sportiva entro il termine di dodici (12) mesi dalla notifica della delibera di approvazione da parte del *Consiglio Nazionale del CONS*.

Art. 23 - Norme finali

1. Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva.

Approvato dal Consiglio Nazionale del CONS il

Il **Comitato Esecutivo**, nel riservarsi di apporre alcune lievi modifiche per rendere il testo meno tecnico e più comprensibile dalle Federazioni, approva all'unanimità il documento da sottoporre all'esame ed approvazione del Consiglio Nazionale del prossimo 21 luglio.

In considerazione dell'introduzione delle spese processuali, di cui all'art. 15, comma 2 e della delibera n.3 del Consiglio Nazionale del 26 marzo 2007 relativo alle quote precauzionali, di cui all'art. 14 comma 1, il **Presidente** propone di mantenere invariato l'ammontare della quota cauzionale pari a € 500,00 per l'avvio dell'iter, sia per il primo e il secondo grado.

Suggerisce invece di fissare un ammontare massimo flessibile, a seconda della complessità della vertenza, stabilito di volta in volta dagli stessi giudici sportivi, delle spese processuali da addebitarsi alla parte soccombente, nella misura massima di € 1.000,00 per la sentenza in primo grado e nella misura massima di €2.000,00, per la sentenza di secondo grado.

Il **Comitato Esecutivo** concorda e stabilisce di proporre all'approvazione del Consiglio Nazionale il testo con le seguenti delibere, a seguito dell'approvazione del Regolamento di Giustizia Sportiva:

- a) Il **Consiglio Nazionale** stabilisce la quota cauzionale, di cui all'art. 14 comma 1, nella misura di € 500,00 (cinquecento euro) per l'avvio dell'iter sia per il primo che per il secondo grado;
- b) Il **Consiglio Nazionale** stabilisce l'entità delle spese processuali, di cui all'art. 15 comma 2, nella misura massima di € 1.000,00 (mille euro) per la sentenza in primo grado e nella misura massima di € 2.000,00 (duemila euro) per la sentenza di secondo grado;



Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

Seduta del Comitato Esecutivo

Pagina n° 33

in data 18 luglio 2016

Delibera n. 7

Oggetto: Comma 5) GIOCHI DEI PICCOLI STATI D'EUROPA SAN MARINO 2017

Il **Presidente** aggiorna l'Esecutivo sulle iniziative intraprese dal Comitato Organizzatore ed in particolare, sulle gare di appalto che il CONS dovrà indire per alcuni servizi e necessità che comporteranno oneri rilevanti sul bilancio della manifestazione. Viene distribuito il testo della lettera d'invito e del capitolato speciale d'appalto per il servizio catering, nonché alcune soluzioni circa la copertura, con tensostrutture, della sala mensa, in alternativa all'ipotesi di reiterare l'ubicazione, presso il Centro Commerciale Azzurro.

Dopo alcuni chiarimenti e precisazioni, il **Comitato Esecutivo** autorizza l'emissione della gara d'appalto per il servizio catering, prevedendo la fornitura dei pasti giornalieri (pranzo e cena) durante tutta la settimana, allestendo una mensa per tutti gli accreditati.

A tale riguardo, preso atto che l'importo del servizio supererà di poco, i 200.000,00 euro, viene precisato quanto segue, ad integrazione del testo sottoposto:

- a) L'invito è rivolto unicamente alle imprese e ristoratori sammarinesi, ammettendo anche le Associazioni temporanee d'impresa;
- b) Le spese per utenze di acqua ed elettricità sono a carico del CONS per i servizi svolti nella zona Ristorante, lasciando aperta l'ipotesi di poter allestire, sia in uno spazio chiuso, che in una tensostruttura la mensa per gli atleti;
- c) si richiede, con un'offerta a parte, l'allestimento del pasto e servizio per il ricevimento, presso la Torre servizi dello Stadio, alla vigilia della Cerimonia d'Apertura
- d) si prevede altresì, con un'offerta a parte, l'allestimento della serata di chiusura, sempre presso il Centro Sportivo di Serravalle, dopo la Cerimonia di chiusura;

Il **Presidente** informa che sono in procinto di elaborazione altri appalti e richieste di servizi, in particolare quello relativo alle tensostrutture, al servizio di autonoleggio delle vetture e l'abbigliamento dei volontari e degli addetti dell'organizzazione, a cui si dovrà considerare anche il merchandising e l'abbigliamento sportivo della Squadra. Infine, potrebbe rendersi necessario indire un appalto, anche i servizi audio e di allestimento riguardo alle Cerimonie, dopo aver svolto delle verifiche con il regista, Vittorio Picconi.

Il **Comitato Esecutivo** autorizza il Comitato Organizzatore ad attivarsi per gli appalti necessari e si riserva di verificare presso le Autorità competenti, i termini per lo svolgimento ed aggiudicazione delle licitazioni e degli appalti. Soprattutto se quest'ultimi, potranno essere autorizzati dalla Commissione di Controllo, solamente con la copertura finanziaria dell'esercizio corrente - aspetto problematico - considerati gli attuali stanziamenti nel bilancio 2016 ed il pericolo di andare incontro a costi superiori, se gli appalti verranno aggiudicati nel corso del 2017.

Il **Presidente** si riserva di verificare, in collaborazione con il funzionario amministrativo preposto ai Giochi 2017, le eventuali deroghe alle procedure operative per esigenze motivate e temporanee previste dal Regolamento di Contabilità, presso la Direzione Generale della Finanza Pubblica e nel caso sottoporre tali richieste alla Segretaria di Stato per le Finanze ed il Bilancio ed al parere della Commissione di Controllo della Finanza Pubblica.



Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese



Seduta del Comitato Esecutivo

Pagina n° 34

in data 18 luglio 2016

Delibera n. 8

Oggetto: Comma 6) AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICHE SPESE

Viene data lettura della nota prot.: 674

Oggetto: richieste di assestamento interno di bilancio.

La presente per richiedere a codesto spettabile Comitato Esecutivo l'autorizzazione ad effettuare il seguente storno di bilancio, sui capitoli che presentano una disponibilità insufficiente:

Capitolo	Descrizione	Aumento	Diminuzione
670	Cancelleria, stampati e spese informatiche	€ 2.000,00	
	disponibilità insufficiente		
812	Assicurazioni rct e infortuni tesserati	€ 5.256,00	
	disponibilità insufficiente x conguaglio infortuni tesserati		
830	Palestre	€ 2.000,00	
	disponibilità insufficiente		
930	Materiale e provviste per tutti gli impianti sportivi	€ 2.000,00	
	disponibilità insufficiente		
1010	Materiale e provviste magazzino manutenzione impianti	€ 1.500,00	
	disponibilità insufficiente		
1030	Varie	€ 2.000,00	
	disponibilità insufficiente x acquisto bandiere		
550	Stipendi al personale in organico		€ 5.756,00
690	Postali e telegrafiche cons		€ 1.000,00
770	Spese per rivista e notiziario Cons		€ 4.000,00
960	Acqua per tutti gli impianti sportivi		€ 4.000,00
	totali	€ 14.756,00	€ 14.756,00

Distinti saluti.

p. IL COORDINATORE DEI SERVIZI

Il **Comitato Esecutivo** approva ed autorizza gli storni così come proposti.



Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

Seduta del Comitato Esecutivo

Pagina n° 35

in data 18 luglio 2016

Delibera n. 9

Oggetto: Comma 6) AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICHE SPESE

Viene data lettura della nota prot.: 658

Oggetto: Autorizzazione spese-Pulizie Piscina Tavolucci

Con la presente si comunica che a seguito delle richieste di preventivo per l'aggiudicazione del servizio di pulizie, per il periodo agosto 2016/luglio 2017, il miglior offerente risulta essere la Ditta LUSTRO CLEAN con una spesa mensile di euro 2.300,00 di cui si allega il verbale n. 18/2016 del 27 giugno u.s. (anno 2015 € 2.048,00 successivamente 2.600,00).

Pertanto si richiede a Codesto Spett.le Comitato Esecutivo di autorizzare la spesa di € 11.500,00 per l'esercizio finanziario in corso (agosto - dicembre 2016) che sarà imputata sul capitolo 840 "Piscina", previo storno di € 5.000,00 dal cap. 920 "manutenzione impianti tecnologici" ed € 1.500,00 dal cap. 770 "spese per rivista e notiziario".

Sarà nostra cura chiedere l'autorizzazione della spesa a copertura della parte restante pari ad € 16.100,00 nel primo Comitato Esecutivo dell'anno 2017.

Distinti saluti.

p. IL COORDINATORE DEI SERVIZI

Il **Comitato Esecutivo** approva ed autorizza la spesa per il servizio di pulizia, così nei termini proposti.



Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

Seduta del Comitato Esecutivo

Pagina n° 36

in data 18 luglio 2016

Delibera n. 10 - 11

Oggetto: Comma 6) AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICHE SPESE

Il **Segretario Generale** sottopone all'Esecutivo alcune istanze da parte di tre Federazioni sportive in merito a contributi, già concessi o per attività e/o iniziative non previste. In particolare:

- a) Federazione Pallacanestro: la FSP richiede la possibilità di ottenere il contributo straordinario manifestazioni concesso (€1.000,00) e destinarli, anziché alla partecipazione della Squadra Under 12 al Torneo minibasket di Fossombrone, a quello internazionale di Sestola, poiché ritenuto dai loro tecnici, una manifestazione migliore sotto l'aspetto organizzativo.

Il **Comitato Esecutivo**, considerato il conforme parere positivo della Commissione Tecnica, autorizza il cambio di destinazione del contributo concesso. [del. 10]

- b) Federazione Tiro a Volo: la FSTAV riferendosi alla lista delle spese sostenute per la partecipazione alle Coppe del Mondo a Rio, Nicosia e Baku (inizialmente scartato) e ai Campionati Europei a Milano, considerato il passivo di oltre € 7.000,00 documentato, fa richiesta di poter finanziare tali spese attingendo parzialmente dai contributi destinati e non utilizzati, al preparatore atletico.

Il **Comitato Esecutivo**, visto il parere positivo della Commissione Tecnica al riguardo, autorizza il cambio di destinazione del contributo concesso nel progetto di sviluppo concordato ad inizio anno. [del. 10]

- c) Federazione Atletica Leggera: la FSAL comunica di aver avanzato richiesta alla Commissione Impianti FIDAL, il 5 luglio u.s., del rilascio del nuovo certificato di omologazione della Pista di atletica dello Stadio di Serravalle, collaudo necessario in conseguenza del rifacimento del manto, in vista dei Giochi 2017. In considerazione dell'alto costo del collaudo, € 8.500,00 circa, richiede un sostegno economico apposito in quanto non è in grado di sostenere tale spesa.

Sentito il riferimento del **Presidente** al riguardo, il **Comitato Esecutivo** concorda sulla necessità di riconoscere un contributo per il collaudo, ma in considerazione della spesa, né quantificata inizialmente e né prevista a bilancio, per il corrente esercizio, delibera di erogare il finanziamento, attingendolo dai fondi destinati all'organizzazione dei Giochi del prossimo esercizio 2017. [del. 11]



Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

Seduta del Comitato Esecutivo

Pagina n° 37

in data 18 luglio 2016

Delibera n. 12

Oggetto: Comma 7) VARIE ED EVENTUALI

Viene data lettura della nota della Federazione Sammarinese Giuoco Calcio:

Con la presente siamo a richiedere l'autorizzazione per l'immatricolazione e l'intestazione a codesto Comitato Olimpico di un pullman (nuovo e quindi da immatricolare per la prima volta) che abbiamo acquistato recentemente per il trasporto di atleti per l'attività del calcio:

Autobus per trasporto atleti

Fabbrica/Tipo: Opel Vivaro 1.6 BI-Turbo 125 CV 29 Q.li COMBI L2 H1

Posti n° 9

Alleghiamo contratto d'acquisto

Siamo a disposizione per eventuali chiarimenti

Distinti saluti

F.to il Presidente

Prof. Giorgio Crescentini

Il **Comitato Esecutivo** autorizza l'immatricolazione del mezzo su indicato per conto della Federazione Sammarinese Giuoco Calcio.

Non essendoci altri argomenti all'O.d.G., il **Presidente** dichiara tolta la seduta alle ore 22.30.

IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE

– Eros Bologna –